



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
UFFICIO III: RELAZIONI SINDACALI

*ALLE OO.SS. RAPPRESENTATIVE DEL PERSONALE
DEL CORPO NAZIONALE VV.F.*

LORO SEDI

OGGETTO: Aggiornamento della normativa aeronautica del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco - Informativa.

Per opportuna informazione.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

Pellos



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

IL CAPO DIPARTIMENTO

Visti gli articoli 744 e 748 del Codice della Navigazione, approvato con Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, che disciplinano, rispettivamente, gli aeromobili di Stato e le relative norme applicabili;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n.252;

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante il riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229;

Visto il decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, concernente il trasferimento della flotta aerea antincendio della Protezione civile al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n.314, recante l'individuazione degli uffici periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64, recante il regolamento di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 140 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 2013, n. 40, recante la disciplina del trasferimento della flotta aerea antincendio della protezione civile al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, a norma dell'articolo 7, comma 2-bis, della legge 21 novembre 2000, n. 353;

Visto il decreto del Ministro dell'interno del 26 luglio 1991, n. 11014, relativo all'organizzazione del servizio reso dalla componente aerea del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Visto il decreto del Ministro dell'interno del 10 dicembre 2012, concernente la disciplina normativa della componente aerea del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Visto il decreto del Ministro dell'interno del 24 settembre 2014 concernente l'individuazione degli incarichi di livello dirigenziale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 68 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 30 dicembre 2014 concernente l'aggiornamento della graduazione degli incarichi di funzioni dirigenziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nell'ambito delle strutture centrali e territoriali individuate nel piano di riordino del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Visto il decreto del Ministro dell'interno del 31 luglio 2015 concernente la rimodulazione della ripartizione delle dotazioni organiche del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché la revisione complessiva dei distaccamenti, dei reparti e nuclei speciali e dei presidi antincendio presso gli Organi costituzionali;

Visto il decreto interministeriale del 4 dicembre 2014, recante composizione e modalità di



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

funzionamento della Commissione interministeriale per l'espressione del parere sulle cause degli incidenti occorsi agli aeromobili di Stato e delle raccomandazioni ai fini di prevenzione, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 15 marzo, n. 66;

Viste le disposizioni della Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi del Ministero dell'interno del 23 luglio 1993, n. 16, recanti direttive per l'organizzazione del servizio reso dalla componente aerea del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Viste le disposizioni della Direzione centrale per l'emergenza e il soccorso tecnico del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del 16 febbraio 2005, n. 436/3250/H-2, concernenti il piano di distribuzione nazionale e di operatività degli elicotteri AB412;

Vista la direttiva dell'Ispettore Generale Capo del 31 maggio 2002, n. OPV-VVF-01/2002, concernente la procedura per l'impiego degli aeromobili del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile;

Visto il decreto del Capo Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del 3 giugno 2014, n. 1179, concernente il trasferimento alla Direzione regionale dei vigili del fuoco per il Lazio della gestione tecnico-operativa e amministrativo-contabile delle risorse umane, logistiche e strumentali del Centro aviazione VVF di Roma Ciampino;

Attesa l'esigenza di ridefinire l'organizzazione centrale e periferica della componente aerea del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con riguardo agli organici, ai compiti ed alle figure responsabili;

Sentite le Organizzazioni sindacali;

DECRETA

Art. 1

Autorità aeronautica

1. Il dirigente generale - Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco svolge le funzioni di Autorità di regolazione operativa e tecnica, certificazione, vigilanza e controllo della componente aerea del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di seguito denominata Autorità aeronautica, ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministro dell'interno del 10 dicembre 2012.
2. L'Autorità aeronautica di cui al comma 1, si avvale del supporto tecnico dell'Ufficio di coordinamento del soccorso aereo, di seguito indicato con l'acronimo UCSA.

Art. 2

Ufficio di coordinamento del soccorso aereo

1. La struttura organizzativa dell'UCSA, nell'ambito del quale è inserito l'Ufficio per la gestione tecnico operativa della flotta aerea, di seguito indicato con l'acronimo UGTOFA, è riportata



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

nell'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Le attribuzioni dell'UCSA sono riportate, oltre che nelle declaratorie di cui al decreto del Ministro dell'interno del 24 settembre 2014, nei provvedimenti emanati dal Capo Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto del Ministro dell'interno del 10 dicembre 2012, nonché nei manuali di cui al comma 2 del medesimo articolo 4, in cui sono definite le norme tecniche e le procedure per lo svolgimento dell'attività operativa e tecnica della componente aerea del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di seguito indicati:
 - a) Manuale delle operazioni;
 - b) Manuali d'impiego degli aeromobili in dotazione al Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
 - c) Manuale di gestione dell'aeronavigabilità e della manutenzione degli aeromobili;
 - d) Manuale dell'addestramento di elisoccorritori e sommozzatori;
 - e) Safety Management System Manual.
3. L'UCSA cura l'integrazione tecnico operativa del personale elisoccorritore nell'equipaggio di volo, in raccordo con l'Ufficio per le colonne mobili e per i servizi specializzati della Direzione centrale per l'emergenza e il soccorso tecnico, e nel rispetto delle disposizioni emanate dal dirigente generale - Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
4. Ferme restando le attribuzioni delle Direzioni regionali e interregionali dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, l'UCSA supervisiona l'attività svolta dai reparti volo, nonché l'attività di addestramento per il mantenimento di licenze, abilitazioni e qualificazioni del personale pilota, specialista ed elisoccorritore.
5. Il dirigente responsabile dell'UCSA è membro della Commissione permanente incaricata di esprimere parere tecnico-amministrativo sulle responsabilità conseguenti ad incidenti occorsi ad aeromobili militari, della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato.

Art. 3

Gestione della flotta aerea di soccorso

1. Le strutture operative territoriali della flotta aerea di soccorso sono costituite dal Centro aviazione e dai Reparti volo, raggruppati in tre regioni aeree, individuate dall'UCSA ai fini dell'ottimale coordinamento operativo e tecnico del servizio di soccorso sul territorio nazionale.
2. Le strutture operative territoriali di cui al comma 1 svolgono la propria attività nel rispetto delle direttive impartite dal Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e delle abilitazioni rilasciate alle stesse dalla Direzione centrale per l'emergenza e il soccorso tecnico.
3. L'UCSA e le Direzioni regionali e interregionali dei vigili del fuoco favoriscono il collegamento e la cooperazione dei reparti volo inseriti nella medesima regione aerea.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

4. Le attività di volo sono svolte ordinariamente nell'arco delle effemeridi, HJ \pm 30, salvo diversa specifica autorizzazione dell'UCSA, rilasciata in funzione delle esigenze, delle caratteristiche degli aeromobili e delle qualificazioni degli equipaggi.
5. La richiesta d'impiego degli aeromobili è regolamentata con direttiva del dirigente generale - Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
6. I Reparti volo sono dislocati presso i seguenti aeroporti: Arezzo, Bari, Bologna, Catania, Genova, Pescara, Salerno, Sassari, Torino, Varese, Venezia. Il Centro aviazione è ubicato a Roma presso l'aeroporto di Roma-Ciampino, ove è ubicato anche il corrispondente Reparto volo.
7. La stipula di convenzioni con enti ed amministrazioni locali che prevedono il coinvolgimento dei Reparti volo sono autorizzate dal Capo Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile su proposta del dirigente generale - Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, previa valutazione della Direzione centrale per l'emergenza e il soccorso tecnico e a seguito della relazione di sostenibilità operativa e tecnico-economica prodotta dalla competente Direzione regionale o interregionale dei vigili del fuoco.

Art. 4

Reparti Volo

1. I Reparti volo sono posti alle dipendenze funzionali delle Direzioni regionali e interregionali dei vigili del fuoco ed hanno area di competenza operativa definita dall'UCSA, sulla base del territorio regionale e interregionale nonché delle caratteristiche orografiche dello stesso.
2. Le Direzioni regionali e interregionali dei vigili del fuoco, ove sono ubicati i reparti volo, provvedono alla gestione funzionale dei reparti volo, compresa l'attività di gestione amministrativo-contabile, relativa alle infrastrutture, agli aeromobili, ai mezzi e materiali tecnici, ai magazzini aeronautici parti di ricambio. I magazzini aeronautici per esigenze nazionali, ove previsti dall'UCSA, sono gestiti secondo le indicazioni dell'UGTOFA.
3. I Direttori regionali e interregionali dei vigili del fuoco provvedono a nominare il Responsabile del Reparto volo tra il personale dipendente, pilota o specialista, in servizio presso il reparto stesso, tenendo in considerazione l'esperienza e l'attitudine allo svolgimento dell'attività.
4. Le Direzioni regionali ed interregionali provvedono alla programmazione e controllo dell'attività di addestramento e mantenimento delle licenze e delle relative abilitazioni del personale pilota, specialista ed elisoccorritore dei propri reparti volo, dandone semestralmente comunicazione all'UCSA.
5. L'organico del personale pilota, specialista ed elisoccorritore del reparto volo è il seguente:
 - a) n. 9 Piloti
 - b) n. 14 Specialisti
 - c) n. 14 Elisoccorritori



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

6. Ad ogni reparto volo è affidata, di norma, la gestione di due linee di volo ad ala rotante.

Art. 5

Centro aviazione

1. Il Centro aviazione è posto alle dipendenze della Direzione regionale dei vigili del fuoco per il Lazio dei vigili del fuoco e svolge, oltre alle attività di un reparto volo nel territorio di propria competenza, ulteriori attività su indicazione dell'UCSA, quali sperimentazione e sviluppo di mezzi, materiali, equipaggiamenti e procedure in ambito aeronautico, corsi di formazione e supporto tecnico-operativo agli altri reparti volo.
2. Il Centro Aviazione è punto di riferimento tecnico del Centro operativo nazionale (CON) per le attività di supervisione e coordinamento della flotta aerea del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, secondo quanto indicato nella direttiva del dirigente generale - Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e nelle direttive emanate per il concorso della flotta aerea di Stato nella lotta attiva agli incendi boschivi.
3. Per le finalità di cui al comma 1 e 2, il Centro aviazione è articolato come segue:
 - a) Reparto volo di Roma - Ciampino;
 - b) Centro nazionale addestramento volo (CNAV);
 - c) Centro nazionale manutenzione e addestramento specialisti (CNMAS);
 - d) Sala operativa della Sezione Speciale del CON (SOCAV).
4. La Direzione regionale dei vigili del fuoco per il Lazio provvede alla gestione funzionale del Centro aviazione, compresa l'attività di gestione amministrativo-contabile, relativa alle infrastrutture, agli aeromobili, ai mezzi e materiali tecnici, ai magazzini aeronautici parti di ricambio. I magazzini aeronautici per esigenze nazionali, ove previsti, sono gestiti secondo le indicazioni dell'UGTOFA.
5. Il Direttore regionale dei vigili del fuoco per il Lazio provvede a nominare il Responsabile del Centro aviazione tra il personale dipendente, pilota o specialista, in servizio presso il Centro stesso, tenendo in considerazione l'esperienza e l'attitudine allo svolgimento dell'attività.
6. La Direzione Regionale dei vigili del fuoco per il Lazio provvede alla programmazione e controllo dell'attività di addestramento e mantenimento delle licenze, abilitazioni e qualificazioni del relativo personale pilota, specialista ed elisoccorritore, dandone semestralmente comunicazione all'UCSA.
7. L'organico del Centro aviazione, per quanto attiene il Reparto volo, è il seguente:

- n°	10	Piloti ala rotante
- n°	6	Piloti ala fissa
- n°	14	Specialisti
- n°	14	Elisoccorritori
8. L'organico del Centro aviazione, per quanto attiene il CNAV, è il seguente:

- n°	2	Piloti istruttori
------	---	-------------------



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

- n° 2 Specialisti istruttori tecnici di bordo
- 9. L'organico del Centro aviazione, per quanto attiene il CNMAS, è il seguente:
 - n° 4 Specialisti istruttori di manutenzione
 - n° 5 Specialisti
- 10. Al Centro aviazione è affidata, di norma, la gestione di una sola linea di volo ad ala rotante e della linea di volo ad ala fissa del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Art. 6

Centro nazionale addestramento al volo

1. Il Centro nazionale addestramento al volo, di seguito denominato CNAV, opera secondo la programmazione didattica predisposta dall'UCSA.
2. Il CNAV effettua i corsi di abilitazione degli equipaggi sui vari tipi di aeromobili in dotazione al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, i corsi operativi avanzati sugli stessi nonché l'attività di controllo e standardizzazione degli istruttori e degli equipaggi di volo della componente aerea del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
3. Il coordinamento del CNAV è affidato dal dirigente dell'UCSA ad uno dei piloti istruttori in servizio presso il Centro aviazione, tenendo in considerazione l'esperienza, le capacità professionali e l'attitudine allo svolgimento dell'attività.
4. Il CNAV può avvalersi, per l'attività di formazione e addestramento, di ulteriore personale istruttore appartenente al Centro aviazione ed ai Reparti volo.
5. Il personale del CNAV, quando non impegnato in attività di istruzione e di manutenzione, svolge attività operativa e tecnica presso il reparto volo del Centro aviazione.

Art. 7

Centro Nazionale Manutenzione e Addestramento Specialisti

1. Il Centro Nazionale Manutenzione e Addestramento Specialisti, di seguito denominato CNMAS, opera secondo la programmazione tecnico-operativa predisposta dall'UGTOFA.
2. Il CNMAS effettua le seguenti attività:
 - a) manutenzione di base sugli aeromobili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e sorveglianza tecnica sui lavori affidati ad imprese aeronautiche esterne;
 - b) manutenzione di linea e di base sugli aeromobili del CNAV;
 - c) formazione, addestramento, standardizzazione e controllo del mantenimento dei requisiti del personale specialista sui vari tipi di aeromobile in dotazione al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
3. Il coordinamento del CNMAS è affidato dal dirigente dell'UCSA ad uno degli specialisti istruttori in servizio presso il Centro aviazione, tenendo in considerazione l'esperienza, le capacità professionali e l'attitudine allo svolgimento dell'attività.
4. Il CNMAS, per svolgere i compiti assegnati, può avvalersi di ulteriore personale istruttore,



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

specialista e pilota appartenente al Centro aviazione ed ai Reparti volo.

5. Il personale del CNMAS, quando non impegnato in attività di manutenzione e formazione, svolge attività operativa e tecnica presso il reparto volo del Centro aviazione.

Art. 8

Sala Operativa della Sezione Speciale del CON

1. La Sala operativa della Sezione Speciale del CON, di seguito denominata SOCAV, è organizzata come una sala operativa di un Comando provinciale dei vigili del fuoco ed è dotata anche di apparati per le comunicazioni con mezzi aerei ed enti di controllo del traffico aereo. La SOCAV opera con il coordinamento tecnico-operativo dell'UCSA.
2. La SOCAV effettua:
 - a) monitoraggio continuo dello stato di efficienza degli aeromobili e degli interventi di soccorso in atto, per la flotta ad ala fissa e rotante;
 - b) supporto al CON nelle decisioni di impiego della flotta, con particolare riferimento alle situazioni emergenziali che interessano il territorio italiano;
 - c) situazione aggiornata in tempo reale di tutti i movimenti della flotta, anche nelle missioni internazionali, in raccordo, in tale evenienza, anche con le strutture operative del Dipartimento di protezione civile;
 - d) raccolta dati da tutti i reparti volo e dalle basi operative AIB e predisposizione dei report necessari al CON e all'UCSA, anche con la finalità di gestione contrattuale con esercenti e fornitori;
3. L'organico della SOCAV, formato da personale dipendente dell'UCSA, è il seguente:
 - n° 2 ispettori antincendio
 - n° 4 vigili del fuoco
4. Il personale della SOCAV può essere integrato con ulteriore personale appartenente al Centro aviazione, con particolare riferimento alle professionalità aeronautiche in ambito operativo e tecnico e, nei periodi di massimo impiego operativo degli aeromobili AIB, con ulteriore personale del CON.

Art. 9

Personale aeronavigante

1. Il personale pilota e specialista del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sia di ala rotante che di ala fissa, deve essere munito delle licenze aeronautiche rilasciate dal Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile in corso di validità.
2. Il personale elisoccorritore deve essere munito di abilitazione al volo sugli elicotteri del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, rilasciata dal dirigente generale - Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed in corso di validità.
3. Il personale pilota, specialista ed elisoccorritore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

presta servizio presso l'UCSA, l'UGTOFA, o presso le strutture operative territoriali della componente aerea, assolvendo unicamente alle attività aeronautiche, comprese le attività necessarie alla gestione dei reparti volo nel loro complesso, ed espletando l'attività minima di volo e, se specialista, di manutenzione ai fini del mantenimento delle relative licenze ed abilitazioni.

4. L'orario di servizio del personale pilota, specialista ed elisoccorritore costituente gli equipaggi di volo è articolato in turni 12/12 – 12/60, che, di norma, hanno inizio alle ore 8.00 e termine alle ore 20.00. Nel rispetto degli indirizzi contenuti nel CCNL e dei limiti di orario ordinario e straordinario, i predetti turni di servizio potranno essere anticipati o posticipati, anche in funzione dei periodi dell'anno, tenuto conto dell'esigenza di consentire l'effettuazione delle operazioni di volo nell'intero arco delle effemeridi e le operazioni di pre / post volo agli aeromobili ed ogni altra operazione per soddisfare le esigenze funzionali del servizio. Il personale pilota, specialista ed elisoccorritore che svolge funzioni di coordinamento operativo e tecnico-manutentivo effettua di norma orario giornaliero, con eccezione di specifiche esigenze connesse all'espletamento dell'attività operativa e di manutenzione degli aeromobili.
5. L'orario di servizio, nel rispetto dei principi sopra indicati, è regolato dalla competente Direzione Regionale e Interregionale dei vigili del fuoco. L'articolazione dei turni di servizio deve, in ogni caso, garantire il recupero psicofisico secondo quanto previsto dal Manuale delle Operazioni.

Art. 10

Equipaggi di volo

1. Gli equipaggi minimi di volo degli elicotteri sono costituiti, di norma, da un pilota Capo equipaggio (CE), un Copilota pronto impiego (CPI) e uno specialista che svolge le funzioni di Tecnico di bordo (TB). Differenti composizioni degli equipaggi sono indicati, per i casi previsti, nei manuali di cui all'articolo 2, comma 3.
2. Gli equipaggi minimi di volo degli aerei sono costituiti, di norma, da un pilota Capo equipaggio (CE) e un Copilota pronto impiego (CPI). Differenti composizioni degli equipaggi sono indicati, per i casi previsti, nei manuali di cui all'articolo 2, comma 3.
3. L'equipaggio di volo può essere integrato da altro personale operativo quali elisoccorritori, sommozzatori, SAF, squadre NBCR o altro personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in funzione delle esigenze di intervento o istituzionali. Le diverse composizioni dell'equipaggio, in relazione al tipo di missione da svolgere, sono definite nei manuali di cui all'articolo 2, comma 3. La composizione dell'equipaggio di volo è stabilita dal pilota Capo equipaggio.
4. Tutte le persone comunque presenti a bordo dell'aeromobile sono sottoposte all'autorità di comando del Capo equipaggio dell'aeromobile, fermo restando che la gestione del complesso delle operazioni sullo scenario di intervento, sono affidate al Responsabile Operativo del Soccorso, designato dalla struttura operativa richiedente l'intervento dell'aeromobile.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

5. Prima di ogni volo il Capo equipaggio deve, di persona, accertarsi che l'aeromobile sia idoneo alla missione da effettuare e sia convenientemente attrezzato ed equipaggiato. Deve, altresì, accertarsi che il carico sia ben disposto e centrato e che le condizioni atmosferiche consentano lo svolgimento in sicurezza della missione richiesta.
6. Il Capo equipaggio è responsabile della tenuta dei documenti dell'aeromobile e della compilazione del Quaderno tecnico di bordo.

Art. 11

Aeromobili a pilotaggio remoto

1. Con provvedimento dell'autorità aeronautica di cui all'articolo 1 sono definite le norme aeronautiche riguardanti gli aeromobili a pilotaggio remoto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
2. L'impiego degli aeromobili a pilotaggio remoto da parte delle strutture periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è subordinato all'autorizzazione della Direzione centrale per l'emergenza e il soccorso tecnico.
3. La richiesta d'impiego degli aeromobili a pilotaggio remoto è regolamentata con direttiva del dirigente generale - Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Art. 12

Gestione della flotta aerea antincendio

1. Con provvedimento dell'autorità aeronautica di cui all'articolo 1 sono definite le norme aeronautiche riguardanti la flotta aerea antincendio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
2. La richiesta di impiego della flotta aerea antincendio per attività di soccorso tecnico e istituzionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è effettuata dal CON, con procedure definite con provvedimento del dirigente generale - Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Art. 13

Norme transitorie e abrogazioni

1. Nelle more dell'adozione delle disposizioni concernenti il nuovo modello organizzativo aeronautico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, si applicano le norme del presente decreto laddove compatibili con l'attuale assetto organizzativo.
2. Ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Ministro dell'interno del 10 dicembre 2012, è abrogato il decreto del Ministro dell'interno del 26 luglio 1991, n. 11014.

Roma,

IL CAPO DIPARTIMENTO

(Musolino)



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

IL CAPO DIPARTIMENTO

Visti gli articoli 744 e 748 del Codice della Navigazione, approvato con Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, che disciplinano, rispettivamente, gli aeromobili di Stato e le relative norme applicabili;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314 recante il regolamento di individuazione degli uffici periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 26 novembre 1986, n. 8251 concernente l'istituzione del Registro degli aeromobili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Visto il decreto del Ministro dell'interno del 10 dicembre 2012 concernente la disciplina normativa della componente aerea del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Visto il decreto del Ministro dell'interno del 24 settembre 2014 concernente l'individuazione degli incarichi di livello dirigenziale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 68 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;

Vista la nota n. 28712 del 5 agosto 1987 della Direzione centrale dei servizi radiotecnici dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni nella quale si dispone che le stazioni radio a bordo degli aeromobili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco non sono soggette a rilascio di licenza, nonché l'art. 201 del decreto legislativo 1 Agosto 2003, n. 259 che prevede che ogni stazione radioelettrica, installata a bordo di aeromobili civili immatricolati nel Registro aeronautico nazionale, deve essere munita di apposita licenza di esercizio;

Vista la nota n. AOP 125404 del 19 giugno 2008 dell'Ente nazionale di assistenza al volo (ENAV) inerente l'assegnazione alla componente aerea del Corpo nazionale dei vigili del fuoco della frequenza 123.575 MHz sulla banda aeronautica VHF, da impiegarsi su tutto il territorio nazionale fino al livello di volo FL100;

Vista la disposizione n. 2739 del 25 settembre 1990 e la direttiva CSA 717 dell'Aeronautica militare con le quali viene autorizzato l'uso del nominativo "DRAGO" per gli aeromobili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nelle comunicazioni radio TBT con gli Enti di controllo ed assistenza al volo;

Ritenuto necessario aggiornare le disposizioni concernenti l'istituzione e la gestione del Registro degli aeromobili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché i requisiti per l'ammissione degli stessi alla navigazione aerea;

Sentite le Organizzazioni sindacali;

DECRETA

Art. 1

Termini e definizioni

1. I termini e le definizioni utili ai fini del presente decreto sono riportati nell'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Art. 2

Registro aeromobili VVF

1. Il Registro degli aeromobili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di seguito denominato con l'acronimo RAVVF, istituito con decreto del Ministro dell'interno 26 novembre 1986 n. 8251, è tenuto e gestito dall'Ufficio per il coordinamento del soccorso aereo della Direzione centrale per l'emergenza e il soccorso tecnico.
2. Il Registro cartaceo di cui al comma 1 è sostituito dal nuovo RAVVF in formato elettronico, supportato da una banca dati, avente il formato di stampa indicato nell'allegato 2, che costituisce parte integrante del presente decreto. Il Registro di cui al comma 1 rimane disponibile agli atti dell'Ufficio per il coordinamento del soccorso aereo.
3. Il RAVVF è suddiviso in due sezioni: nella sezione I sono iscritti gli aeromobili con pilota a bordo, di seguito denominati convenzionali, nella sezione II sono iscritti i sistemi aeromobile a pilotaggio remoto (SAPR). Questi ultimi sono composti dal mezzo aereo (APR) e da una o più stazioni di pilotaggio remoto (SPR).
4. Ad ogni aggiornamento dei dati sul RAVVF, l'Ufficio per il coordinamento del soccorso aereo provvede ad effettuare:
 - a) la stampa delle pagine emendate, con l'indicazione della data dell'aggiornamento, il timbro e la firma del dirigente dell'Ufficio;
 - b) il salvataggio dei dati su opportuno supporto informatico.

Art. 3

Iscrizione degli aeromobili

1. Possono essere iscritti nel RAVVF, gli aeromobili di proprietà del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o in leasing, ovvero concessi in comodato d'uso da parte di altri enti ed istituzioni, aventi omologazione del Tipo approvata dall'Agenzia Europea per la Sicurezza Aerea (*European Aviation Safety Agency - EASA*), dall'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (*ENAC*) o dal Ministero della difesa.
2. Le parti e pertinenze degli aeromobili, necessarie o funzionali all'espletamento delle attività istituzionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sono implementate in conformità a norme e requisiti tecnici previsti dalle autorità aeronautiche di cui al comma 1.
3. Per ogni aeromobile l'impresa costruttrice deve rilasciare la certificazione di conformità al Tipo omologato, nonché le approvazioni delle eventuali installazioni ed equipaggiamenti ausiliari, utilizzando le procedure e la documentazione previste da EASA ed ENAC in ambito civile o dal Ministero della difesa in ambito militare.
4. I SAPR sono iscritti nel RAVVF se in possesso del certificato di conformità del costruttore al Tipo omologato dalle autorità aeronautiche di cui al comma 1, ovvero sulla base di un permesso di volo rilasciato dalle medesime autorità aeronautiche. Per i SAPR con APR rientranti nella categoria Mini e Micro il permesso di volo può essere rilasciato dall'autorità aeronautica del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile secondo il modello riportato nell'allegato 3, che costituisce parte integrante del presente decreto, in esito alle attività finalizzate all'analisi del rischio e all'accertamento dell'idoneità del



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

SAPR a garantire adeguati livelli di sicurezza.

Art. 4

Ammissione alla navigazione aerea

1. Gli aeromobili convenzionali e i SAPR del Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono essere ammessi alla navigazione aerea dopo l'iscrizione nel RAVVF, qualora non già iscritti in altro registro aeronautico nazionale.
2. L'ammissione alla navigazione aerea è subordinata alla presenza di idonea copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi.
3. Gli aeromobili convenzionali e i SAPR del Corpo nazionale dei vigili del fuoco possiedono la livrea identificativa del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, approvata dall'Ufficio per il coordinamento del soccorso aereo.
4. Per i SAPR per i quali sono in corso di svolgimento le procedure di rilascio del permesso di volo di cui al comma 4 dell'articolo 3 è consentita, su autorizzazione dell'Ufficio per il coordinamento del soccorso aereo, l'attività sperimentale di volo, in aree non congestionate per presenza di persone ed infrastrutture.

Art. 5

Modalità di registrazione

1. Nel RAVVF, sezione I e II, sono riportati i seguenti campi per la registrazione dei dati significativi degli aeromobili VVF:
 - a) Numero progressivo d'iscrizione;
 - b) Marche di registrazione;
 - c) Costruttore;
 - d) Tipo (per i SAPR riportare i dati dell'APR e dell'SPR);
 - e) Numero Omologazione di Tipo / Permesso di Volo;
 - f) Numero di costruzione (per i SAPR riportare i dati dell'APR e dell' SPR);
 - g) Data di collaudo, protocollo di accettazione dell'aeromobile;
 - h) Estremi contratto di acquisto o leasing dell'aeromobile / atto di comodato d'uso o cessione;
 - i) Proprietario;
 - j) Codice ICAO 24Bit Aircraft Address;
 - k) Annotazioni.
2. L'iscrizione degli aeromobili nel RAVVF è effettuata con numerazione cronologicamente progressiva.
3. Nel campo Annotazioni possono essere inseriti eventuali ulteriori informazioni relative agli aeromobili ed alla loro vita operativa, quali la variazione della configurazione o la cancellazione.
4. Il RAVVF è aggiornato contestualmente ai provvedimenti dell'Ufficio per il coordinamento del soccorso aereo di iscrizione, variazione o cancellazione degli aeromobili, riportando nel campo Annotazioni il numero di protocollo corrispondente.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Art. 6

Marche di registrazione

1. Le marche di registrazione VVF hanno lo scopo di identificare in maniera univoca gli aeromobili il cui impiego è autorizzato e regolamentato dal Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. L'Ufficio per il coordinamento del soccorso aereo assegna le marche di registrazione, a seguito del favorevole collaudo ed accettazione degli aeromobili.
2. Per i velivoli e gli elicotteri le marche di registrazione sono costituite dalle lettere maiuscole VF, seguite dalla coccarda tricolore della Repubblica italiana, e da un numero compreso tra 001 e 999.
3. Per gli APR le marche di registrazione, da riportare sull'APR e sulle SPR, sono costituite dalle lettere maiuscole VF, seguite dalla coccarda tricolore della Repubblica italiana, da una lettera e un numero compreso tra 001 e 999. Le lettere identificano la categoria di peso dell'APR:

a) EASA	peso APR \geq 150 Kg	" E "
b) Light	25 Kg \leq peso APR $<$ 150 Kg	" L "
c) Mini	2 Kg \leq peso APR $<$ 25 Kg	" M "
d) Micro	peso APR $<$ 2 Kg	" C "
4. Le marche di registrazione sono apposte sulle fiancate e nel ventre dell'aeromobile, conformemente alla regolamentazione internazionale per quanto attiene il posizionamento, le dimensioni e la tipologia dei caratteri.
5. Le marche sono dipinte sull'aeromobile o apposte con qualsiasi altro mezzo che assicuri un equivalente livello di integrità nel tempo. Le marche sono mantenute pulite e visibili.
6. Le marche di registrazione possono essere assegnate dall'Ufficio per il coordinamento del soccorso aereo in via provvisoria prima del collaudo di un aeromobile ai fini dell'effettuazione dei soli voli officina, collaudo e accettazione.

Art. 7

Certificazioni di navigabilità

1. All'atto dell'iscrizione di un aeromobile nel RAVVF, l'autorità aeronautica del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile rilascia il Certificato di idoneità alla navigazione aerea e la relativa Specifica di navigabilità secondo il modello riportato nell'allegato 4, che costituisce parte integrante del presente decreto. Per gli aeromobili già iscritti viene rilasciato il predetto certificato in sostituzione della Carta di circolazione emessa ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 26 novembre 1986, n. 8251.
2. Il Certificato di idoneità alla navigazione aerea reca il numero e la data di iscrizione nel RAVVF, le marche di registrazione e contiene le principali caratteristiche identificative dell'aeromobile, secondo quanto previsto nel modello riportato nell'allegato 4.
3. Il rilascio del Certificato di idoneità alla navigazione aerea e della Specifica di navigabilità per il singolo aeromobile determina una definita configurazione dello stesso, un involuppo di volo autorizzato, le limitazioni d'impiego applicabili e l'obbligo di osservare la specifica normativa tecnica per il mantenimento dell'aeronavigabilità. Ogni variazione che abbia effetto su uno o



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

più degli aspetti indicati viene autorizzata dall'autorità aeronautica del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

4. L'idoneità alla navigazione aerea di ogni aeromobile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è oggetto di revisione annuale, con rilascio del Certificato di revisione dell'idoneità alla navigazione aerea secondo il modello riportato nell'allegato 5, che costituisce parte integrante del presente decreto, secondo le procedure indicate nel manuale che disciplina l'organizzazione tecnico-manutentiva della componente aerea del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
5. Per i SAPR la certificazione di cui al comma 1 riguarda il complesso costituito dall'APR e dalla SPR, secondo il modello riportato nell'allegato 6, che costituisce parte integrante del presente decreto. I SAPR con APR rientranti nelle categorie Mini e Micro non sono soggetti alla revisione annuale di cui al comma 4.

Art. 8

Apparati Trasponder ed ELT

1. Per gli aeromobili VVF dotati di apparato Trasponder Modo "S", l'Ufficio per il coordinamento del soccorso aereo richiede l'assegnazione del codice ICAO di identificazione 24 bit "Aircraft Address".
2. Il codice di cui al comma 1 è legato alle marche di registrazione dell'aeromobile fino al termine della sua vita operativa ed è riportato nell'apposito campo del RAVVF.
3. Gli apparati *Emergency Locator Transmitter* (ELT) satellitari installati sugli aeromobili VVF sono codificati mediante l'impiego delle marche di registrazione dell'aeromobile, secondo il seguente schema:
Country Code (247) + VFxxx con x: valore numerico da 0 a 9.
4. Il codice di cui al comma 3 è riportato nella voce Annotazioni del RAVVF. La scheda di registrazione dell'ELT è trasmessa a cura dell'Ufficio per il coordinamento del soccorso aereo alla Stazione italiana del sistema satellitare Cospas-Sarsat.

Art. 9

Cancellazione dal Registro aeromobili VVF

1. La cancellazione degli aeromobili dal RAVVF viene annotata dall'Ufficio per il coordinamento del soccorso aereo nel campo Annotazioni in caso di alienazione, fuori uso tecnico o distruzione dell'aeromobile. L'Ufficio per il coordinamento del soccorso aereo procede contestualmente all'annullamento del Certificato dell'idoneità alla navigazione aerea, anche se precedentemente scaduto.
2. A seguito della cancellazione dell'aeromobile dal RAVVF sono rimosse dallo stesso le marche di registrazione e le insegne distintive nazionali e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
3. Per gli aeromobili dotati di Trasponder Modo S, l'Ufficio per il coordinamento del soccorso aereo comunica la cancellazione degli aeromobili all'autorità italiana che ha rilasciato il codice ICAO 24 bit Aircraft Address.
4. Le marche di registrazione assegnate ad un aeromobile, dopo la cancellazione dello stesso dal Registro degli aeromobili VVF, non possono essere riutilizzate per l'immatricolazione di altro



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

aeromobile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Art. 10

Norme attuative

1. Con decreto del Dirigente generale - Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono definite le norme attuative per l'omologazione dei prodotti aeronautici, delle relative parti e delle pertinenze nonché per il mantenimento dell'aeronavigabilità degli aeromobili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, inclusi gli aeromobili iscritti in altro registro aeronautico.

Art. 11

Disposizioni transitorie e abrogazioni

1. Nelle more dell'adozione delle disposizioni concernenti il nuovo modello organizzativo aeronautico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, si applicano le norme del presente decreto laddove compatibili con l'attuale assetto organizzativo.
2. Ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Ministro dell'interno del 10 dicembre 2012, è abrogato il decreto del Ministro dell'interno 26 novembre 1986, n. 8251.

Roma,

IL CAPO DIPARTIMENTO
(Musolino)



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

IL CAPO DIPARTIMENTO

Visti gli articoli 744 e 748 del Codice della Navigazione, approvato con Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, che disciplinano, rispettivamente, gli aeromobili di Stato e le relative norme applicabili;

Visto l'articolo 13, comma 4, della legge 5 dicembre 1988 n. 521, concernente i requisiti e le modalità di svolgimento dei corsi per le abilitazioni sui vari tipi di aeromobile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per le relative qualificazioni professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314 recante il regolamento di individuazione degli uffici periferici del corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Visto l'articolo n. 586 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2010 n. 90, intitolato "Imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità ai servizi di navigazione aerea";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64, recante il regolamento di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 140 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;

Visto l'art. 195bis del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n.66 relativo alla dipendenza dell'Istituto di medicina aerospaziale dell'Aeronautica Militare e alle attività dallo stesso svolte;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 23 aprile 1991, n. 10838 concernente il regolamento recante la disciplina per l'ammissione ai corsi teorico-pratici, per lo svolgimento degli stessi, per gli esami, il rilascio, il rinnovo nonché le cause di revoca e di sospensione dei titoli per il personale pilota e specialista di elicottero del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, modificato con decreto del Ministro dell'interno 8 giugno 1998, n. 219/29200;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 7 maggio 1991, n. 10863 concernente il regolamento recante i requisiti e le modalità di svolgimento dei corsi per le abilitazioni sui vari tipi di aeromobile e per le qualificazioni professionali del personale pilota e specialista di elicottero del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Visto il decreto del Ministro della difesa del 16 settembre 2003 recante l'elenco delle imperfezioni ed infermità che sono causa di non idoneità ai servizi di navigazione aerea e criteri da adottare per l'accertamento e la valutazione ai fini dell'idoneità;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 30 marzo 2007, n. 942/3250/C-5 concernente la periodicità delle visite mediche per l'accertamento psico-fisico iniziale e periodico del personale pilota e specialista del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Visto il decreto del Ministro dell'interno del 10 dicembre 2012, concernente la disciplina normativa della componente aerea del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Visto il decreto del Ministro dell'interno del 24 settembre 2014 concernente l'individuazione degli incarichi di livello dirigenziale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 68 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;

Visto il decreto del Ministro dell'interno del 10 dicembre 2014 concernente la delega al dirigente generale - Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco del rilascio dei titoli per l'esercizio delle



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

attività di volo del personale del Corpo nazionale;

Visto il decreto del Ministro dell'interno del 10 dicembre 2014 concernente l'attribuzione al dirigente generale - Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco della revoca dei titoli per l'esercizio delle attività di volo del personale del Corpo nazionale nei casi previsti dalla normativa vigente in materia;

Visto il decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile 29 gennaio 2004, n. 218 concernente i requisiti minimi per l'ammissione alla selezione dei piloti istruttori e la nomina dei piloti controllori del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Visto il decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile 27 febbraio 2008 concernente il limite massimo d'età per l'effettuazione delle operazioni di soccorso su elicotteri del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Visto il decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile 25 maggio 2010, n. 27 inerente i requisiti ed i titoli, nonché le modalità di formazione delle graduatorie di merito, per l'ammissione ai corsi basilari di pilota e specialista di aeromobile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Visto il decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile 2 dicembre 2011, n. 32 concernente l'istituzione dei distintivi di settore e dei distintivi di merito;

Visto il decreto del Capo Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile 11 giugno 2013, n. 76 concernente le modalità di selezione dei piloti istruttori;

Visto il decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del 18 marzo 2014 concernente le modalità di acquisizione da parte del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco delle licenze di pilota e di specialista del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per conversione di corrispondenti titoli civili o militari ovvero a seguito di specifici corsi di formazione;

Attesa l'esigenza, in attuazione dell'articolo 4, comma 1 lettere c) e d) del decreto del Ministro dell'interno 10 dicembre 2012, di aggiornare e razionalizzare le disposizioni vigenti in materia di procedure per la regolamentazione dei titoli aeronautici e delle correlate abilitazioni e qualificazioni, da rilasciare al personale pilota e specialista di elicottero e di aereo;

Ritenuto di aggiornare anche le disposizioni concernenti le abilitazioni del personale elisoccorritore - SAF 2B del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di seguito denominato elisoccorritore VVF;

Sentite le Organizzazioni sindacali;

DECRETA

Art. 1

Termini e Definizioni

1. Termini e definizioni utili ai fini del presente decreto sono riportati nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Art. 2

Brevetti

1. I brevetti di pilota di elicottero, di pilota di aereo, di specialista di elicottero e di specialista di aereo, di cui all'articolo 13 della legge 12 dicembre 1988, n.521, di seguito denominati brevetti VVF, sono rilasciati dal Ministro dell'interno o, su sua delega, dal dirigente generale - Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a seguito del superamento dei previsti corsi di formazione di base.
2. I brevetti VVF possono essere rilasciati anche per conversione di brevetti o licenze professionali, civili o militari, in corso di validità, secondo quanto previsto dal decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del 18 marzo 2014.
3. I brevetti VVF di specialista di elicottero e di aereo possono essere altresì rilasciati al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco appartenente al ruolo dei direttivi, in servizio presso l'Ufficio per il coordinamento del soccorso aereo della Direzione centrale per l'emergenza e il soccorso tecnico ed impegnato nelle attività di coordinamento tecnico-operativo della componente aerea del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, secondo quanto previsto dal decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del 18 marzo 2014.

Art. 3

Selezione e ammissione ai corsi

1. L'ammissione ai corsi per il conseguimento dei brevetti VVF ha luogo mediante selezione per titoli, subordinatamente al possesso dei requisiti di cui al comma 2 e all'accertamento dell'idoneità psicofisica ed attitudinale.
2. Può partecipare alla selezione il personale appartenente ai ruoli dei vigili del fuoco, dei capi squadra e dei capi reparto, degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi, in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) età non superiore ad anni 30;
 - b) diploma di scuola media superiore;
 - c) anzianità di servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco non inferiore ad un anno.
3. I titoli presi in considerazione ai fini della selezione ed i punteggi agli stessi attribuiti sono riportati nell'allegato B, che costituisce parte integrante del presente decreto.
4. I candidati devono essere in possesso dei requisiti e dei titoli, in corso di validità, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione ai corsi.
5. Non possono partecipare alle selezioni i candidati che:
 - a) abbiano subito sanzioni disciplinari negli ultimi 5 anni, o abbiano a proprio carico procedimenti penali pendenti;
 - b) siano stati dimessi da precedenti analoghi corsi;
 - c) siano in possesso di uno dei brevetti VVF di cui all'articolo 2, comma 1, ovvero siano stati ammessi o frequentino già un corso per il conseguimento di uno di essi;
 - d) siano in possesso di uno dei titoli relativi ad altra specializzazione del Corpo nazionale dei



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

vigili del fuoco ovvero siano stati ammessi o frequentino già un corso per il conseguimento di uno di essi.

Art. 4

Valutazione dei titoli

1. La graduatoria per l'ammissione ai corsi di formazione di base è stilata, in via provvisoria, prendendo in considerazione tutti i candidati aventi i requisiti richiesti, sulla base del punteggio ottenuto dalla somma dei punteggi attribuiti ai titoli posseduti e in corso di validità. La graduatoria finale è stilata prendendo in considerazione i soli candidati risultati idonei agli accertamenti di cui all'articolo 5.
2. Per i titoli di studio, di cui all'allegato B, è attribuito un solo punteggio e, in caso di possesso di più titoli di studio, è preso in considerazione quello a cui corrisponde il punteggio più alto.
3. Per i titoli aeronautici brevetti e licenze di cui all'allegato B, è attribuito un solo punteggio e, in caso di possesso di più titoli aeronautici, è preso in considerazione quello a cui corrisponde il punteggio più alto.
4. Sono considerate lauree nel settore tecnico-scientifico quelle così definite dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
5. In caso di parità di punteggio sono considerati i seguenti titoli di preferenza, in ordine di importanza decrescente:
 - a) residenza da almeno 5 anni nella provincia sede del Reparto volo scelto dal candidato come prima destinazione ed incluso fra le sedi disponibili;
 - b) migliore conoscenza della lingua inglese documentata secondo standard CEFR;
 - c) possesso della licenza di pilota privato;
 - d) minore età anagrafica.
6. La Commissione di valutazione dei requisiti e dei titoli è nominata dal dirigente generale - Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed è composta da:
 - a) Il Direttore centrale per la formazione del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile o suo supplente, in qualità di presidente;
 - b) Il dirigente dell'Ufficio di coordinamento del soccorso aereo o suo supplente;
 - c) Un funzionario della Direzione centrale per la formazione con funzioni anche di segretario.

Art. 5

Accertamento dei requisiti psicofisici ed attitudinali

1. I candidati aspiranti piloti VVF o aspiranti specialisti VVF, di elicottero e di aereo, in posizione utile nella graduatoria provvisoria in relazione ai posti disponibili, sono sottoposti agli accertamenti finalizzati alla verifica dei requisiti psico-fisici ed attitudinali per lo svolgimento, rispettivamente, dell'attività di pilota o di specialista.
2. L'accertamento dell'idoneità psico-fisica per lo svolgimento dell'attività di volo è effettuato presso l'Istituto di medicina aerospaziale (IMAS) dell'Aeronautica militare, ovvero presso i Centri aeromedici riconosciuti ai sensi della normativa emessa dall'European aviation safety agency (EASA), con i protocolli individuati con provvedimento del dirigente generale - Capo



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

3. L'accertamento dei requisiti psico-attitudinali sono svolti dall'Ufficio Sanitario - Area di medicina del lavoro e formazione sanitaria del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che potrà avvalersi di Centri di selezione dell'Aeronautica militare e di altri enti ritenuti idonei.

Art. 6

Nomina vincitori

1. Con decreto del dirigente generale - Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il personale collocato in posizione utile nella graduatoria in relazione ai posti disponibili, risultato idoneo agli accertamenti per l'idoneità psicofisica ed attitudinale di cui all'articolo 5, è dichiarato vincitore della selezione quale aspirante pilota VVF o aspirante specialista VVF, ed è ammesso alla frequenza del relativo corso di formazione di base.

Art. 7

Corsi di formazione di base

1. I corsi di formazione di base per il rilascio dei brevetti VVF di pilota, di elicottero e di aereo, e dei brevetti VVF di specialista, di elicottero e di aereo, sono svolti, a cura della Direzione centrale per la formazione, presso scuole del Ministero della difesa, ovvero presso le Air training organization (ATO) approvate ai sensi delle norme emanate dall'European aviation safety agency (EASA).
2. I programmi dei corsi di formazione di cui al comma 1 sono riconosciuti dal Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile in conformità a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64.

Art. 8

Prove d'esame

1. Al termine dei corsi di formazione di base, gli allievi devono sostenere un esame ai fini dell'accertamento delle capacità tecnico-professionali acquisite e dell'idoneità ad assolvere le proprie specifiche funzioni.
2. Gli esami sono svolti presso le scuole di cui all'articolo 7, secondo le modalità e con i criteri di valutazione stabiliti dalle norme previste dall'autorità aeronautica di riferimento, militare o civile.
3. Almeno un rappresentante della Commissione per la verifica dell'idoneità al rilascio del brevetto, di cui all'articolo 9, indicato dal presidente, presenza allo svolgimento delle prove d'esame.

Art. 9

Commissione per la verifica dell'idoneità al rilascio del brevetto

1. Ai fini della verifica degli atti idonei al rilascio dei brevetti VVF il dirigente generale - Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nomina la Commissione costituita da:
 - a) Il Direttore centrale per la formazione, o suo supplente, in qualità di presidente;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

- b) Il dirigente dell'Ufficio di coordinamento del soccorso aereo, o suo supplente;
 - c) Un funzionario della Direzione centrale per la formazione, con funzioni anche di segretario.
2. La Commissione può avvalersi di consulenti esterni da nominare, di volta in volta, secondo le eventuali necessità.
 3. La Commissione acquisisce gli atti relativi al corso di formazione di base e all'esame finale e, a conclusione degli accertamenti, redige apposito verbale che trasmette alla Direzione centrale per la formazione, che cura l'iter per il rilascio dei brevetti VVF.

Art. 10

Rilascio dei brevetti VVF

1. Al personale risultato idoneo agli accertamenti di cui all'articolo 9, è rilasciato, a seconda del tipo di corso svolto, il brevetto VVF di pilota di elicottero, il brevetto VVF di pilota di aereo, il brevetto VVF di specialista di elicottero o il brevetto VVF di specialista di aereo.
2. Il modello di brevetto VVF è riportato nell'allegato C, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 11

Licenze personale pilota e specialista

1. Il personale in possesso di un brevetto VVF di pilota o di specialista, di elicottero o di aereo, ai fini dell'esercizio dell'attività aeronautica, deve possedere almeno un'abilitazione su un aeromobile in uso al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, rilasciata dal Corpo stesso.
2. Al personale di cui al comma 1, in possesso di almeno un'abilitazione su una tipologia di aeromobile in dotazione al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il dirigente generale - Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco rilascia la licenza VVF di equipaggio di volo, per piloti e specialisti, ovvero la licenza VVF di manutenzione aeronautica, solo per gli specialisti, secondo i modelli di cui all'articolo 24, in cui sono annotate le abilitazioni conseguite tra quelle indicate nell'articolo 13, commi 2 e 3.

Art. 12

Licenze personale elisoccorritore VVF

1. I requisiti, il percorso di formazione e le modalità di rilascio della qualificazione di elisoccorritore VVF, coerentemente a quanto previsto nel presente decreto, sono definiti con disposizione del dirigente generale - Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
2. I candidati aspiranti elisoccorritori VVF, prima di essere inviati alla frequenza dei previsti corsi di formazione, devono risultare idonei agli accertamenti finalizzati alla verifica dei requisiti psico-fisici per lo svolgimento dell'attività di volo, svolti presso le strutture di cui all'articolo 5, comma 2, con i protocolli individuati con provvedimento del dirigente generale - Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
3. Al personale elisoccorritore VVF, in possesso di almeno un'abilitazione su una tipologia di aeromobile in dotazione al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il dirigente generale - Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco rilascia la licenza VVF di equipaggio di volo, secondo il



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

modello di cui all'articolo 24, in cui sono annotate le abilitazioni conseguite tra quelle indicate nell'articolo 13, comma 4.

Art. 13

Abilitazioni e qualificazioni

1. A seguito del superamento degli appositi corsi di formazione avanzata, le abilitazioni sulle diverse tipologie di aeromobili in dotazione al Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono acquisite, subordinatamente al possesso dei requisiti previsti nel Manuale delle operazioni della componente aerea del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, parte D - Procedure generali di addestramento, approvato il 12 gennaio 2015 dal dirigente generale - Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto del Ministro dell'interno del 10 dicembre 2012.
2. Le abilitazioni previste per il personale pilota VVF, da trascrivere sulla licenza, sono le seguenti:

- abilitazione sul Tipo	TR
- copilota pronto impiego sul Tipo	CPI
- capo equipaggio sul Tipo	CE
- abilitazione alla radiotelefonia in lingua inglese	ER
- volo VFR notturno	NR
- volo strumentale	IR
- indottrinatore professionale di volo di linea sul Tipo	LTP
- istruttore / esaminatore di volo professionale sul Tipo	TRI / TRE
- istruttore / esaminatore di volo strumentale e notturno	IRI / IRE
- istruttore / esaminatore su simulatore di volo	SFI / SFE
- pilota collaudatore di produzione	CPP
3. Le abilitazioni previste per il personale specialista VVF, da trascrivere sulla licenza, sono le seguenti:

- abilitazione sul Tipo	ST
- tecnico di bordo sul Tipo	TB
- operatore controllore sul Tipo (Cat. A, B1, B2, C)	CS Cat.(A, B1, B2, C)
- operatore / ispettore controlli non distruttivi	CND (1° liv., 2° liv., 3° liv.)
- carburantista linea / deposito	FLO (Ln., Dep.)
- istruttore / esaminatore tecnici di bordo sul Tipo	TBI / TBE
- istruttore / esaminatore di manutenzione professionale sul Tipo	TMI/TME Cat.(B1, B2, C)
- specialista collaudatore di produzione	CPT
4. Le abilitazioni previste per il personale elisoccorritore VVF sono le seguenti:

- elisoccorritore sul Tipo	EL
- istruttore / esaminatore elisoccorritore sul Tipo	ELI / ELE
5. Per lo svolgimento dell'attività di SFI / SFE non è pregiudizievole l'inidoneità al volo.
6. Le attività che possono essere svolte dal personale in possesso delle abilitazioni di cui ai commi 2, 3 e 4 sono riportate in dettaglio nei manuali di cui all'articolo 4, comma 2, del - decreto del Ministro dell'interno del 10 dicembre 2012.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

7. L'abilitazione alla radiotelefonazione in lingua inglese è annotata sulla licenza qualora la competenza linguistica certificata, secondo i requisiti previsti dall'ICAO, sia di livello IV "operational" o superiore.
8. Il personale istruttore di cui ai commi 2, 3 e 4 è inserito nell'albo degli istruttori professionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
9. La formazione di piloti e specialisti è completata da corsi di qualificazione che non sono trascritti sulla licenza, ma riportati nel Libretto individuale di specialità, che l'Ufficio di coordinamento del soccorso aereo mantiene aggiornato, unitamente ad ogni altra informazione inerente la storia professionale aeronautica del personale pilota e specialista.
10. Le qualificazioni previste per piloti, specialisti ed elisoccorritori VVF sono riportate nei manuali di cui all'articolo 4 comma 2 del decreto del Ministro dell'interno del 10 dicembre 2012.

Art. 14

Conversione abilitazioni

1. Le abilitazioni e qualificazioni detenute dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in possesso di licenza VVF alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono convertite d'ufficio nelle nuove abilitazioni e qualificazioni secondo la tabella riportata nell'allegato D, che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. Le abilitazioni IR, VFR/N e IRI / IRE sono indipendenti dal Tipo di aeromobile e possono essere esercitate purché sia stata svolta l'attività minima sul Tipo, secondo quanto previsto dai manuali di cui all'articolo 4 comma 2 del decreto del Ministro dell'interno del 10 dicembre 2012.

Art. 15

Acquisizione di abilitazioni e di qualificazioni

1. I corsi di formazione avanzata per l'acquisizione delle abilitazioni e delle qualificazioni, approvati in conformità a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64, sono svolti, di norma, presso le strutture del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, ove necessario, presso strutture esterne ritenute idonee dalla Direzione centrale per la formazione, d'intesa con l'Ufficio di coordinamento del soccorso aereo per gli aspetti di carattere aeronautico.
2. I programmi dei corsi di formazione di cui al comma 1 sono predisposti dalla Direzione centrale per la formazione, con il supporto tecnico dell'Ufficio di coordinamento del soccorso aereo.
3. I programmi dei corsi di formazione di cui al comma 1 sono predisposti, ove possibile, per moduli, al fine di consentire percorsi formativi ridotti in caso di conseguimento di abilitazioni già possedute su altre linee di volo, secondo quanto previsto dai manuali di cui all'articolo 4 comma 2 del decreto del Ministro dell'interno del 10 dicembre 2012.
4. I partecipanti ai corsi di formazione per il conseguimento delle abilitazioni devono superare un esame di idoneità, che comprende, di norma, una prova teorica, anche con il sistema delle



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

domande a risposta multipla o sintetica, ed una prova pratica. Le prove possono svolgersi anche congiuntamente ed essere integrate con una prova orale. La prova pratica viene effettuata in volo o su simulatore di volo (FFS) o su dispositivo di addestramento al volo (FTD o FNPT) per il personale pilota e su un aeromobile per il personale specialista.

5. Sia per la parte teorica che per quella pratica la Commissione d'esame di cui all'articolo 16 attribuisce un punteggio, espresso in centesimi, e la media dei punteggi costituisce il voto finale. Il candidato, per essere dichiarato idoneo, deve conseguire un voto di almeno 80 centesimi per ogni prova.

Art. 16

Commissione d'esame per il rilascio delle abilitazioni e qualificazioni

1. La Commissione d'esame per il rilascio delle abilitazioni e qualificazioni di cui all'articolo 13 è nominata dal dirigente generale - Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed è costituita da:
 - Un dirigente della Direzione centrale per la formazione, in qualità di presidente;
 - Un dirigente dell'Ufficio di coordinamento del soccorso aereo;
 - due funzionari direttivi dell'Ufficio di coordinamento del soccorso aereo con licenza VVF di pilota o di specialista;
 - Un istruttore VVF pilota o specialista;
 - Un funzionario direttivo della Direzione centrale per la formazione, con funzioni di segretario.
2. La Commissione può avvalersi di consulenti esterni da nominare, di volta in volta, secondo le eventuali necessità.
3. Gli esami sono condotti con le modalità di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 15, con prove predisposte dalla Commissione stessa, in funzione dei programmi dei corsi di formazione svolti.
4. La Commissione, a conclusione delle prove d'esame, redige il verbale con i giudizi di idoneità, riportando separatamente, per ogni candidato, l'esito sia delle prove teoriche che delle prove pratiche, nonché dell'eventuale prova orale.
5. Per i corsi di formazione svolti presso strutture di formazione esterne, sia militari che civili, almeno un rappresentante della Commissione, indicato dal presidente, presenza allo svolgimento degli esami. La Commissione, a conclusione degli esami svolti dalle strutture di formazione esterne, acquisisce gli atti e redige il verbale con i giudizi d'idoneità.
6. I verbali sono trasmessi a cura della Commissione alla Direzione centrale per la formazione, che provvede al rilascio delle abilitazioni, alla trascrizione delle stesse sulle licenze e alla conservazione degli atti.

Art. 17

Mantenimento delle licenze e delle abilitazioni

1. La licenza VVF è mantenuta in corso di validità qualora il suo detentore risulti in regola con:
 - a) l'accertamento dell'idoneità psico-fisica;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

- b) lo svolgimento dell'attività di volo minima;
 - c) l'esito positivo del controllo professionale, qualora previsto;
 - d) lo svolgimento dell'attività minima di manutenzione.
2. Le informazioni di cui ai punti a), b) e c) sono riportate sul libretto di volo VVF del personale pilota e specialista, mentre l'attività di cui al punto d) è registrata sul libretto di manutenzione VVF del personale specialista.
 3. L'attività minima di volo e di manutenzione da effettuare sugli aeromobili VVF per il mantenimento delle licenze e delle abilitazioni è riportata, in funzione del tipo di abilitazione posseduta, nei manuali di cui all'articolo 4 comma 2 del decreto del Ministro dell'interno del 10 dicembre 2012.
 4. Per il personale elisoccorritore VVF l'attività minima di volo per il mantenimento delle abilitazioni è definita con disposizione del dirigente generale - Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
 5. Nel caso non vengano soddisfatte le condizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, il titolare della licenza non può esercitare le attività relative alle abilitazioni scadute. Il reintegro delle abilitazioni è effettuato secondo le modalità indicate nell'articolo 19.
 6. Le Direzioni regionali ed interregionali dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile provvedono al controllo ed al rinnovo delle licenze e delle abilitazioni del personale appartenente al Reparto volo di propria competenza, entro le previste date di scadenza, mantenendo aggiornati l'Ufficio di coordinamento del soccorso aereo e la Direzione centrale per la formazione.

Art. 18

Visite mediche

1. Il personale in possesso di licenza VVF di pilota e di licenza VVF di specialista è sottoposto, ordinariamente con cadenza annuale, agli accertamenti per la verifica del mantenimento dell'idoneità psico-fisica per lo svolgimento dell'attività di volo presso le strutture sanitarie di cui all'articolo 5, comma 2, con i protocolli individuati con provvedimento del dirigente generale - Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Per il personale pilota la periodicità dei suindicati accertamenti è ridotta a sei mesi dopo il compimento del sessantesimo anno di età.
2. Il personale elisoccorritore VVF è sottoposto, ordinariamente con cadenza annuale, agli accertamenti per la verifica del mantenimento dell'idoneità psico-fisica per lo svolgimento dell'attività di volo presso le strutture sanitarie di cui all'articolo 5 comma 2, con i protocolli individuati con provvedimento del dirigente generale - Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
3. In occasione di ogni visita medica ordinaria del personale di cui ai commi 1 e 2, il competente Direttore regionale dei vigili del fuoco, ovvero il Dirigente dell'Ufficio di coordinamento del Soccorso Aereo per il personale in servizio presso gli Uffici centrali, trasmette alle strutture sanitarie di cui all'articolo 5, comma 2 e all'Ufficio Sanitario - Area medica per le specialità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la documentazione sanitaria acquisita nel periodo



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

intercorso dalla precedente visita medica e, per il solo personale pilota, una relazione recante gli elementi informativi disponibili riguardanti il regolare svolgimento del servizio e il rispetto delle norme di comportamento.

4. Il personale pilota, specialista ed elisoccorritore è sottoposto a visita medica straordinaria, previa valutazione da parte del Medico del servizio sanitario della struttura periferica di appartenenza ovvero dell'Ufficio Sanitario - Area medica per le specialità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, quando ricorrano i seguenti casi:
 - a) assenza dal servizio per malattia o inabilità al volo per un periodo superiore a venti giorni consecutivi;
 - b) intervento chirurgico o procedura medica invasiva, ricovero in ospedale o in altra struttura sanitaria;
 - c) lesioni o patologie significative che comportino l'incapacità di svolgere la propria mansione;
 - d) prescrizione o assunzione di farmaci che possano interferire sulle capacità di svolgere la propria mansione;
 - e) prescrizione o utilizzo di lenti correttive per l'espletamento delle mansioni ordinarie;
 - f) stato di gravidanza;
 - g) elementi informativi o di carattere sanitario di cui disponga l'Amministrazione tali da giustificare la verifica delle condizioni di idoneità psicofisica alla mansione;
 - h) Richiesta motivata del lavoratore.

La richiesta di visita medica straordinaria deve essere corredata dell'indicazione diagnostica, anche allegando la relativa documentazione sanitaria, se del caso integrata degli elementi informativi di cui al punto g).

5. Il giudizio di idoneità del personale pilota, specialista ed elisoccorritore, anche corredata della diagnosi nel caso di inidoneità alla mansione, viene trasmesso dalle strutture sanitarie di cui all'articolo 5, comma 2 al Direttore regionale dei vigili del fuoco che provvederà ad inoltrarlo all'Ufficio Sanitario - Area medica per le specialità del C.N.VV.F., al Medico del Servizio sanitario della competente struttura periferica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e all'Ufficio di Coordinamento del Soccorso Aereo, per le valutazioni e gli adempimenti di competenza.
6. Il personale pilota, specialista ed elisoccorritore non deve operare su un aeromobile ove sia consapevole della riduzione della propria idoneità psico-fisica, nella misura in cui tale condizione possa renderlo incapace di assolvere le proprie mansioni e responsabilità.

Art. 19

Reintegro abilitazioni del personale

1. Il personale pilota, specialista ed elisoccorritore VVF che non ha effettuato l'attività minima prevista nell'articolo 17, deve essere reintegrato per poter esercitare nuovamente le proprie abilitazioni.
2. L'attività ed i programmi per il reintegro delle varie abilitazioni per il personale pilota, specialista ed elisoccorritore VVF, nei casi previsti, sono riportati nei manuali che disciplinano l'organizzazione operativa e tecnico-manutentiva della componente aerea del Corpo nazionale



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

dei vigili del fuoco, di cui all'articolo 4 comma 2 del decreto del Ministro dell'interno del 10 dicembre 2012, ovvero definiti dall'Ufficio di coordinamento del soccorso aereo con specifici provvedimenti.

3. Ferme restando le attribuzioni delle Direzioni regionali ed interregionali dei vigili del fuoco, l'Ufficio di coordinamento del soccorso aereo provvede ad effettuare le attività di reintegro del personale costituente gli equipaggi di volo e provvede ad assegnare, a tal fine, gli incarichi necessari al personale istruttore.

Art. 20

Limiti di impiego e inidoneità al volo

1. Il personale pilota di elicottero VVF o pilota di aereo VVF che ha raggiunto il sessantesimo anno di età, o che abbia registrato la limitazione "doppio comando" in esito agli accertamenti dell'idoneità psico-fisica, non può esercitare le funzioni connesse alle proprie abilitazioni nelle operazioni di soccorso, a meno che:
 - a) l'aeromobile sia impiegato a doppio comando;
 - b) sia affiancato da altro pilota Capo equipaggio senza limitazione, di età inferiore ai 60 anni;
2. Il limite massimo per lo svolgimento delle funzioni di pilota e specialista VVF come equipaggio di volo è fissato al compimento del sessantacinquesimo anno di età.
3. Il limite massimo per lo svolgimento delle funzioni di elisoccorritore VVF come equipaggio di volo è fissato al compimento del sessantesimo anno di età.
4. In caso di permanente inidoneità psico-fisica al volo, il personale pilota e specialista di aeromobile ed elisoccorritore VVF può continuare ad essere impiegato a terra per lo svolgimento delle mansioni correlate alla qualifica. In tal caso i successivi controlli sanitari saranno effettuati secondo la normativa vigente per il personale del ruolo operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Art. 21

Controlli professionali

1. I controlli professionali al personale pilota, specialista VVF ed elisoccorritore VVF sono effettuati con cadenza e modalità definite nei manuali che disciplinano l'organizzazione operativa e tecnico-manutentiva della componente aerea del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui all'articolo 4 comma 2 del decreto del Ministro dell'interno del 10 dicembre 2012.

Art. 22

Sospensione delle licenze

1. Le licenze VVF sono sospese nei casi di sospensione dal servizio del titolare, a qualsiasi titolo, per un periodo corrispondente alla sospensione stessa.
2. La sospensione della licenza VVF può essere anche disposta nel caso in cui il titolare abbia violato le norme d'impiego o gestione degli aeromobili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, mettendo a rischio la sicurezza del volo.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

3. La sospensione della licenza può essere altresì disposta nel caso il cui il titolare manifesti comportamenti incompatibili con il regolare svolgimento delle attività aeronautiche, insufficiente rendimento professionale, non partecipi ai corsi di formazione o non si presenti ai previsti controlli professionali.
4. Nei casi previsti dai commi 2 e 3 del presente articolo, il Direttore regionale o interregionale dei vigili del fuoco competente per il Reparto volo ove presta servizio il titolare della licenza, ha facoltà di disporre, in via cautelare, la sospensione delle attività aeronautiche del dipendente fino a 30 giorni.
5. La proposta di sospensione della licenza è avanzata dal Direttore regionale o interregionale competente per il Reparto volo ove presta servizio il titolare della stessa, trasmettendo il proprio motivato parere, con l'eventuale documentazione a supporto, alla Direzione centrale per l'emergenza e il soccorso tecnico, e notificando al dipendente l'azione intrapresa.
6. La proposta di sospensione della licenza può essere avanzata, con le medesime modalità di cui al comma 5, anche dall'Ufficio di coordinamento del soccorso aereo a seguito delle attività di competenza svolte presso il Reparto volo.
7. La sospensione della licenza è disposta con decreto del dirigente generale - Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, entro 30 giorni dalla data di ricezione degli atti da parte della Direzione centrale per l'emergenza e il soccorso tecnico, nonché nei casi previsti dai commi 1 e 9.
8. In luogo della sospensione totale della licenza, può essere disposta la sospensione di specifiche abilitazioni della licenza. In via cautelare, la sospensione di specifiche abilitazioni della licenza può essere disposta dal Direttore regionale o interregionale fino a 60 giorni.
9. Le licenze vengono, inoltre, sospese d'ufficio nei seguenti casi:
 - a) perdita dell'idoneità psico-fisica del titolare;
 - b) qualora il titolare, pur in possesso di tutti i requisiti richiesti, non eserciti attività aeronautica per un periodo superiore a un anno.

Art. 23

Revoca delle licenze

1. Le licenze VVF sono revocate nei casi di cessazione del rapporto di lavoro del titolare.
2. La revoca della licenza VVF può essere anche disposta a seguito di ripetuti episodi di sospensione della licenza stessa per uno dei casi previsti ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 22.
3. La revoca della licenza VVF può essere altresì disposta nei casi in cui i comportamenti descritti nei commi 2 e 3 dell'articolo 22 assumano carattere di particolare gravità ai fini della sicurezza del volo.
4. Il Direttore regionale o interregionale dei vigili del fuoco competente per il Reparto volo ove presta servizio il titolare della licenza, richiede la revoca della licenza del dipendente, trasmettendo il proprio motivato parere, con l'eventuale documentazione a supporto, alla Direzione centrale per l'emergenza e il soccorso tecnico, e notificando al dipendente l'azione intrapresa.
5. La proposta di revoca della licenza può essere avanzata, con le stesse modalità di cui al comma



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

- 4, anche dall'Ufficio di coordinamento del soccorso aereo a seguito di attività di competenza svolte presso il Reparto volo.
6. La revoca della licenza è disposta con decreto del dirigente generale - Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, entro 30 giorni dalla ricezione degli atti da parte della Direzione centrale per l'emergenza e il soccorso tecnico, nonché nei casi previsti dal comma 7.
 7. Le licenze vengono, inoltre, revocate d'ufficio:
 - a) nel caso di perdita permanente dell'idoneità psico-fisica al volo, limitatamente alle licenze per il personale di volo;
 - b) nel caso di perdita permanente dell'idoneità psico-fisica ai servizi d'istituto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
 - c) nel caso in cui il dipendente non eserciti attività aeronautica su aeromobili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per un periodo superiore a due anni.

Art. 24

Modelli di licenza

1. Per il personale pilota, specialista tecnico di bordo ed elisoccorritore VVF del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è approvato il modello "Licenza di equipaggio di volo" (Flight crew licence), riportato nell'allegato E/1, che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. Per il personale specialista del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è approvato il modello "Licenza di manutenzione aeronautica" (Aircraft maintenance licence), riportato nell'allegato E/2, che costituisce parte integrante del presente decreto.
3. Le licenze, in versione bilingue, italiano ed inglese, sono stampate su cartoncino A4 avente nello sfondo la tramatura del logo dei vigili del fuoco. Dopo la stampa, i vari modelli vengono piegati assumendo il formato 7,425 x 10,5 cm (1/8 di foglio A4).
4. Il riquadro in alto a destra degli allegati E/1 e E/2 costituisce il frontespizio della licenza e contiene il logo del Ministero dell'interno e della componente aerea del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e gli estremi di approvazione del presente decreto. Negli altri riquadri sono riportati in appositi campi, oltre ai dati personali e alla firma del titolare, le categorie di aeromobile cui la licenza si riferisce, le abilitazioni conseguite, le scadenze delle stesse nonché eventuali annotazioni e limitazioni.
5. La licenza riporta, nell'apposito spazio, il timbro del Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e difesa civile e la firma del dirigente generale - Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o del dirigente delegato.

Art. 25

Rilascio nuovi modelli di licenza

1. Al personale pilota e specialista VVF che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, è in possesso di una licenza rilasciata ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 23 aprile 1991 n. 10838, viene rilasciata la nuova licenza comprensiva delle abilitazioni possedute, secondo quanto indicato nell'articolo 14.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Art. 26

Licenze per aeromobili a pilotaggio remoto

1. Il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco addetto, rispettivamente, alla conduzione o alla manutenzione di Sistemi aeromobili a pilotaggio remoto (SAPR) con aeromobili a pilotaggio remoto (APR) di peso massimo al decollo uguale o maggiore di 25Kg ovvero di qualsiasi peso in condizioni BLOS, deve essere in possesso delle licenze VVF di cui all'articolo 11. Le abilitazioni acquisite sui SAPR, incluse quelle per SAPR Mini e Micro, sono riportate sulla licenza stessa.
2. Per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco addetto alla conduzione o alla manutenzione di SAPR con APR di peso massimo al decollo fino a 25Kg, in condizioni VLOS o EVLOS, non è richiesto il possesso delle licenze VVF di cui all'articolo 11, ma il superamento di uno specifico corso di formazione, predisposto dalla Direzione centrale per la formazione, con il supporto tecnico dell'Ufficio di coordinamento del soccorso aereo.
3. Ai fini della conduzione dei SAPR di cui al comma 2, il personale pilota è sottoposto agli accertamenti d'idoneità psico-fisica presso le strutture sanitarie di cui all'articolo 5, comma 2, con i protocolli individuati con provvedimento del dirigente generale - Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
4. Ai fini del rilascio e mantenimento delle licenze di cui al comma 5, si applicano le disposizioni previste dagli articoli 15, 16, 17, 19, 21, 22 e 23.
5. Il dirigente generale - Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco rilascia al personale idoneo la licenza di pilota o di manutentore di SAPR Mini e Micro per la conduzione o per la manutenzione dei medesimi SAPR. Sulla licenza sono riportati, oltre le abilitazioni di pilota e di manutentore di SAPR, le condizioni di volo autorizzate nonché i tipi di SAPR per i quali gli stessi abbiano svolto i corsi di abilitazione.
6. Il personale in possesso di licenza di pilota di SAPR Mini e Micro è sottoposto, con cadenza triennale, agli accertamenti per la verifica del mantenimento dell'idoneità psico-fisica presso le medesime strutture sanitarie e con i protocolli individuati con provvedimento del dirigente generale - Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
7. E' approvato il modello di "Licenza di pilota e di manutentore di SAPR Mini e Micro" in condizioni VLOS o EVLOS, riportato nell'allegato F, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 27

Distintivi

1. Sono approvati i distintivi per i titolari del brevetto VVF di pilota e del brevetto VVF di specialista, riportati nell'allegato G, che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. Con provvedimento del dirigente generale - Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è approvato il distintivo per i titolari dell'abilitazione di elisoccorritore VVF.
3. I distintivi di cui al comma 1 riportano, oltre al simbolo della specialità, il nome, il cognome e il gruppo sanguigno del titolare. Essi sono realizzati in tessuto e sono apposti sull'uniforme di volo, in posizione pettorale alta a destra.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Art. 28

Libretto personale di volo

1. L'Ufficio per il coordinamento del soccorso aereo rilascia al personale, in possesso della licenza di pilota VVF e di specialista VVF, il Libretto personale di volo sul quale sono annotati, a cura del medesimo personale, i voli effettuati. Nella sezione riservata agli accertamenti sanitari sono registrate, a cura della Direzione regionale o interregionale dei vigili del fuoco competente per il Reparto volo, gli esiti degli accertamenti psico-fisici svolti, con relativa data e firma. La registrazione può essere altresì effettuata dall'Istituto medico aerospaziale del Ministero della difesa o dai Centri aeromedici civili.
2. L'attività di volo svolta da ciascun titolare di licenza deve essere verificata e convalidata dal Direttore del Reparto volo, o suo sostituto, con l'apposizione del visto nell'apposito spazio del libretto stesso, sulla base dei dati inerenti l'attività di volo svolta.

Art. 29

Norme transitorie

1. Nelle more dell'approvazione dei manuali che disciplinano l'organizzazione operativa e tecnico-manutentiva della componente aerea del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui all'articolo 4 comma 2 del decreto del Ministro dell'interno del 10 dicembre 2012, le correlate attività saranno svolte secondo quanto previsto dalla normativa e dai manuali vigenti.
2. Nelle more dell'adozione delle disposizioni concernenti il nuovo modello organizzativo aeronautico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, si applicano le norme del presente decreto laddove compatibili con l'attuale assetto organizzativo.

Art. 30

Abrogazioni

1. Ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Ministro dell'interno del 10 dicembre 2012, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 29, sono abrogati i decreti del Ministro dell'interno 23 aprile 1991 n. 10838, 7 maggio 1991 n. 10863 e 8 giugno 1998 n. 219/29200.
2. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 29, sono abrogati i decreti del Capo Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, 29 gennaio 2004 n. 218, 30 marzo 2007 n. 942/3250, 27 febbraio 2008 n. 997, 25 maggio 2010 n. 27.

Roma,

IL CAPO DIPARTIMENTO

Musolino



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

II CAPO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

Visto il Regolamento (CE) 216/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 febbraio 2008, che all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a) esclude dall'applicabilità prodotti, parti e pertinenze, personale e organizzazioni quando impegnati in operazioni militari, doganali di polizia, di ricerca e salvataggio, di lotta agli incendi, di guardia costiera o in servizi analoghi, e che richiede tuttavia agli Stati membri di assicurare che tali attività o servizi tengano nella dovuta considerazione gli obiettivi del regolamento stesso, nella misura del possibile;

Visti i regolamenti di implementazione (EU) 748/2012, (EU) 1321/2014, (EU) 1178/2011, (EU) 965/2012 e (EU) 923/2012 della Commissione Europea, emanati a seguito del Regolamento (CE) 216/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio;

Visto il decreto del Ministro dell'interno del 10 dicembre 2012 concernente la disciplina normativa della componente aerea del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Visto il decreto del Capo Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del 30 gennaio 2015, n. 1271 con il quale sono state delegate alcune attribuzioni di propria competenza al Dirigente generale – Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Visto il decreto del Capo Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del 22 ottobre 2015, n. 51 relativo alla ridefinizione dell'organizzazione centrale e periferica della componente aerea del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Visto il decreto del Capo Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del 22 ottobre 2015, n. 52 relativo all'aggiornamento delle disposizioni concernenti l'istituzione e la gestione del Registro degli aeromobili del Corpo ed i relativi requisiti per l'ammissione degli stessi alla navigazione aerea;

Visto il decreto del Capo Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del 22 ottobre 2015, n. 53 relativo all'aggiornamento dei requisiti per il rilascio e il rinnovo delle licenze di volo e delle abilitazioni sui vari tipi di aeromobile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Visto l'art. 195bis del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n.66 relativo alla dipendenza dell'Istituto di medicina aerospaziale dell'Aeronautica Militare e alle attività dallo stesso svolte;

Visto l'articolo n. 586 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2010 n. 90, recante "Imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità ai servizi di navigazione aerea";

Visto il decreto del Ministro della difesa del 16 settembre 2003 recante l'elenco delle imperfezioni ed infermità che sono causa di non idoneità ai servizi di navigazione aerea e criteri da adottare per l'accertamento e la valutazione ai fini dell'idoneità;

Vista la Direttiva tecnica del Comando Logistico dell'Aeronautica Militare - Servizio sanitario per la standardizzazione ed unificazione delle procedure relative alle visite mediche periodiche del personale militare A.M. e del personale dei Corpo dello Stato addetto ai servizi di aeronavigazione - Edizione novembre 2012, revisione del 2.09.2014, di seguito denominata Direttiva tecnica per le visite mediche dell'AM;

Vista l'interpretazione regolamentare dell'Agenzia Europea per la Sicurezza Aerea (EASA) n.

COPIA DI LAVORO



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

JAN/kgu/R(4) 2013(D)51397 del 20 Marzo 2013 relativa alla riammissione in servizio degli aeromobili di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a) del Regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio;

Viste le Disposizioni del Direttore generale dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC) n.72/2013 e n.6/2014, relative agli aeromobili civili iscritti nel Registro degli aeromobili nazionale (RAN);

Preso atto di quanto indicato nella nota informativa dell'ENAC n.006/2013, con particolare riferimento all'art. 5, ove è indicato che il presupposto per l'estensione del modello nazionale adottato dall'ENAC è l'adozione, con adeguato provvedimento delle Amministrazioni dello Stato, della regolamentazione emessa da ENAC in materia di aeronavigabilità degli aeromobili impiegati in operazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a) del Regolamento (CE) n.216/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio;

Ritenuto necessario emanare disposizioni relative alle modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio alla gestione operativa e tecnico-manutentiva degli aeromobili del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;

Sentite le Organizzazioni sindacali;

DECRETA

Art. 1 - Norme per l'omologazione

1. L'omologazione di Tipo degli aeromobili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (CNVVF), iscritti nel registro degli aeromobili nazionali (RAN) e nel registro degli aeromobili del CNVVF (RAVVF), e relative parti e pertinenze, è effettuata dall'European Aviation Safety Agency (EASA) utilizzando le norme tecniche contenute nell'allegato I - Part 21 del Regolamento (UE) n. 748/2012 e successivi aggiornamenti. Per gli aeromobili la cui omologazione è demandata alle autorità aeronautiche nazionali appartenenti all'EASA, la stessa è effettuata mediante le norme tecniche da queste emanate con propri regolamenti.
2. L'omologazione di Tipo degli aeromobili del CNVVF iscritti nel RAVVF, e relative parti e pertinenze, può essere effettuato, in alternativa a quanto indicato nel comma 1, dal Ministero della Difesa utilizzando le norme tecniche contenute nella Norma AER(EP).P-2 e successivi aggiornamenti.

Art. 2 - Norme per la gestione tecnica degli aeromobili

1. Il Dipartimento dei Vigili Del Fuoco, del Soccorso Pubblico e Della Difesa Civile adotta per la gestione tecnica degli aeromobili della propria componente aerea i requisiti del regolamento (UE) n. 1321/2014 e successivi aggiornamenti.
2. Le norme tecniche contenute negli allegati I, II, III e IV al Regolamento (UE) n. 1321/2014, denominate rispettivamente Parte M, Parte 145, Parte 66 e Parte 147, sono utilizzate per la gestione dell'aeronavigabilità e la manutenzione degli aeromobili del CNVVF, la formazione e la certificazione del personale tecnico aeronautico.
3. Le imprese aeronautiche che effettuano la gestione dell'aeronavigabilità e/o la manutenzione



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

- degli aeromobili del CNVVF, e relative parti e pertinenze, devono essere approvate da una autorità aeronautica nazionale dell'EASA e ottemperare alle norme di cui al comma 2. Le imprese aeronautiche non approvate dall'EASA devono essere approvate da altra autorità aeronautica riconosciuta dall'EASA.
4. Le imprese aeronautiche che effettuano la gestione dell'aeronavigabilità e/o la manutenzione degli aeromobili del CNVVF iscritti nel RAVVF, e relative parti e pertinenze, su espressa indicazione del Dipartimento, possono essere approvate dal Ministero della Difesa e utilizzare le norme tecniche denominate rispettivamente AER(EP).P-2005, AER(EP).P.2147, AER(EP).P.145 e successivi aggiornamenti.
 5. La Direzione centrale per l'emergenza e il soccorso tecnico, per mezzo dell'Ufficio di coordinamento del soccorso aereo e delle strutture aeronautiche territoriali del Corpo, effettua la gestione dell'aeronavigabilità e/o la manutenzione degli aeromobili del CNVVF, e relative parti e pertinenze, utilizzando i requisiti delle norme tecniche di cui ai commi 2 e 4, secondo quanto contenuto nel Manuale di gestione dell'aeronavigabilità e della manutenzione degli aeromobili del CNVVF.

Art. 3 - Norme per le operazioni volo

1. Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile adotta per la gestione operativa degli aeromobili della propria componente aerea i requisiti dei regolamenti (UE) n. 1178/2011 e (UE) n. 965/2012 e successivi aggiornamenti.
2. Le norme tecniche contenute negli allegati I, IV e VII al Regolamento (UE) n.1178/2011 e negli allegati I, III, IV, V, VI e VIII al Regolamento (UE) n. 965/2012, denominate rispettivamente Parte FCL, Parte MED, Parte ORA e Parte DEF, Parte ORO, Parte CAT, Parte SPA, Parte NCC, Parte SPO, sono utilizzate per la certificazione del personale aeronavigante e per l'effettuazione delle operazioni di volo degli aeromobili del CNVVF.
3. Le imprese aeronautiche incaricate dell'esercizio degli aeromobili del CNVVF devono essere approvate da una autorità aeronautica nazionale dell'EASA e ottemperare alle norme tecniche applicabili di cui al comma 2, tenuto conto della tipologia di operazioni contrattualmente previste e salvo diverse specifiche indicazioni del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile.
4. La Direzione centrale per l'emergenza e il soccorso tecnico, per mezzo dell'Ufficio di coordinamento del soccorso aereo e delle strutture aeronautiche territoriali del Corpo, effettua la gestione delle operazioni di volo degli aeromobili del CNVVF utilizzando i requisiti delle norme tecniche di cui al comma 2, secondo quanto contenuto nel Manuale Operativo del CNVVF.

Art.4 - Protocolli per le visite mediche

1. Per il personale del CNVVF i protocolli applicabili nelle visite mediche per l'accertamento dell'idoneità al volo, svolte presso l'Istituto di medicina aerospaziale dell'Aeronautica militare (IMAS) ed i Centri aeromedici dell'EASA, sono contenuti nella Direttiva tecnica per le visite mediche dell'AM per il rilascio:



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

- a) al personale pilota VF dell' idoneità al pilotaggio militare AM, di altre FF.AA o Corpi armati dello Stato;
- b) al personale specialista VF dell' idoneità quale equipaggio fisso di volo AM, di altre FF.AA e Corpi armati dello Stato;
- c) al personale elisoccorritore VF dell' idoneità Categoria equipaggio fisso di volo AM, specialità operatore di bordo, qualifica aerosoccorritore / operatore subacqueo;
- d) al personale operatore VF di APR Mini e Micro dell' idoneità di operatore di APR Mini e Micro;

L' idoneità psicofisica al volo è accertata mediante l' applicazione dei criteri previsti dal Decreto del Ministro della difesa del 16 Settembre 2003.

Art. 5 - Regole dell'aria

1. L' attività di volo degli aeromobili del CNVVF è svolta, ordinariamente, secondo le regole dell' aria e le disposizioni operative per la navigazione aerea del traffico aereo generale (GAT) e del traffico aereo di soccorso (BAT), definite dal regolamento (UE) n. 923/2012, e successivi aggiornamenti, e dalle norme pubblicate dallo Stato che ha giurisdizione sul territorio sorvolato.
2. L' attività di volo degli aeromobili del CNVVF è svolta, per particolari esigenze operative ed addestrative, secondo le regole dell' aria e le disposizioni operative per la navigazione aerea del traffico aereo operativo (OAT) definite con il documento "Regole del volo per il traffico aereo operativo - Edizione 2014" approvato in data 12.11.2014 dal Capo di Stato Maggiore della Difesa, e successivi aggiornamenti, e nel rispetto dei previsti accordi e convenzioni.

IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE
DEI VIGILI DEL FUOCO
(Giacchino GIOMI)



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Allegato 1

TERMINI E DEFINIZIONI

Aeromobile a Pilotaggio Remoto (APR): mezzo aereo a pilotaggio remoto senza persone a bordo, non utilizzato per fini ricreativi e sportivi.

Aree congestionate: aree o agglomerati usati come zone residenziali, industriali, commerciali, sportive, e in generale aree dove si possono avere assembramenti, anche temporanei di persone.

Backup dei dati: replica dei dati presenti sulla memoria di massa di un computer, su un qualsiasi supporto di memorizzazione, al fine di prevenire la perdita definitiva degli stessi in caso di eventi dannosi accidentali o intenzionali.

Banda aeronautica VHF: Banda VHF assegnata per accordi internazionali ai collegamenti T/B/T dell'aviazione civile, compresa tra le frequenze 118 e 137 Mhz.

Certificato/certificazione: qualsiasi forma di riconoscimento attestante che un prodotto aeronautico (aeromobile, motore o elica), una parte o una pertinenza, un'organizzazione o una persona soddisfa i requisiti applicabili.

Codice ICAO 24Bit Aircraft Address: codice di programmazione del Trasponder modo "S" che, sul territorio nazionale italiano, è rilasciato agli aeromobili civili dall'ENAC e agli aeromobili di Stato dal Ministero della difesa.

Country code (247): è un numero fisso rilasciato per convenzione internazionale all'Italia e corrisponde al numero 247.

Emergency Locator Transmitter (ELT): Apparato trasmettente per la localizzazione di emergenza.

European Aviation Safety Agency (EASA): è l'organo di controllo del settore aeronautico dell'Unione europea in ambito aviazione civile.

International Civil Aviation Organization (ICAO): è un'agenzia autonoma delle Nazioni Unite incaricata di sviluppare i principi e le tecniche della navigazione aerea internazionale, delle rotte e degli aeroporti e promuovere la progettazione e lo sviluppo del trasporto aereo internazionale rendendolo più sicuro e ordinato.

Inviluppo di volo: insieme delle condizioni operative in cui l'aeromobile può essere operato in sicurezza.

Livello di volo (FL): superficie ideale a pressione atmosferica costante e riferita ad un valore standard di 1013,25 hPa.

Livrea identificativa: insieme di colori, disegni, scritte che contraddistinguono gli aeromobili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Mantenimento dell'aeronavigabilità: s'intendono tutti i processi che garantiscono, in qualsiasi momento del loro ciclo operativo, la conformità dell'aeromobile alla normativa applicabile in vigore, nonché alle condizioni di sicurezza.

Nominativo radio: è il codice designatore ICAO nel quadro 7 del piano di volo o, se non disponibile, le marche di registrazione dell'aeromobile.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Omologazione di Tipo: il certificato di omologazione del Tipo di aeromobile attesta la rispondenza alla normativa e ai regolamenti di sicurezza presi a riferimento.

Parti e pertinenze: qualsiasi strumento, equipaggiamento, meccanismo, parte, apparato, annesso, software o accessorio, compresi gli apparati di comunicazione, impiegato o destinato all'impiego o al controllo di un aeromobile in volo; sono comprese le parti della cellula, del motore o delle eliche o l'attrezzatura utilizzata per manovrare l'aeromobile a terra.

Pilota remoto: persona responsabile della condotta del volo, che mediante una stazione di controllo a terra, agisce sui comandi di volo di un APR.

Permesso di volo: autorizzazione concessa dall'autorità aeronautica dopo l'accertamento dell'idoneità alla navigazione dell'aeromobile sussistendo i necessari requisiti di sicurezza.

Revisione dell'Idoneità alla Navigazione Aerea: Attività di accertamento periodico delle condizioni di aeronavigabilità di un aeromobile.

Sistema Aeromobile a Pilotaggio Remoto (SAPR): sistema costituito da un mezzo aereo (aeromobile a pilotaggio remoto) senza persone a bordo, utilizzato per fini diversi da quelli ricreativi e sportivi, e dai relativi componenti necessari per il controllo e comando (stazione di controllo) da parte di un pilota remoto.

Sistema satellitare Cospas-sarsat: sistema di ricerca e soccorso di aeromobili con l'ausilio di satelliti


Stazione di pilotaggio remoto (SPR): insieme dei componenti a terra necessari per il controllo e comando dell'APR da parte di un pilota remoto.

Tipo (d'aeromobile): categorizzazione degli aeromobili secondo le medesime caratteristiche progettuali nell'ambito della categoria (ad esempio per elicotteri bimotore i tipi A109 E ed A109S).

Trasponder modo "S": Sistema Trasponder dotato di tecnologia di trasmissione dati utilizzata dal radar secondario di sorveglianza (SSR) per il controllo del traffico aereo degli aeromobili.

ORGANIZZAZIONE

UFFICIO DI COORDINAMENTO DEL SOCCORSO AEREO



Legenda:

Linea continua — : Dipendenza funzionale

Linea tratteggiata - - - : Supporto tecnico all'Autorità aeronautica

FAS: Flotta Aerea di Soccorso; FAA: Flotta Aerea Antincendio; SOCAV: Sala Operativa della Sezione Speciale del CON



CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

**Permesso di Volo per SAPR
(RPAS Permit to Fly)**

1. Permesso di Volo n° / Permit to Fly n°		2. Progressivo Registro Aeromobili / Number in Aircrafts Register	
3. Marche di registrazione / Registration Marks	4. APR/AV - RPA p/n: s/n:	5. SPR/SRCC - GCS p/n: s/n:	6. Categoria di Peso / Weight Category
7. Costruttore e designazione dell'aeromobile / Manufacturer and Designation of Aircraft			
8. Data di costruzione / Manufactured Date	9. Data di collaudo / Initial Test Date	10. Numero contratto / Contract number	
11. Proprietario/Operatore - Owner/Operator		12. Il Permesso riguarda: / Permit to Fly is about:	
<p>13. Il presente Permesso di Volo è rilasciato ai sensi del decreto del Capo dipartimento n. ___ del ___, al su indicato aeromobile che è considerato aeronavigabile ed in grado di volare in sicurezza per lo scopo ed alle condizioni riportate di seguito. Il presente Permesso di Volo è valido su tutto il territorio nazionale a condizione che l'aeromobile sia impiegato in conformità al Manuale di Volo, al Manuale delle Operazioni ed al Programma di Manutenzione o documenti equivalenti.</p> <p><i>This Permit to Fly is issued according to decree of Head of Department n. ___ of ___, for above described Aircraft, which is considered airworthy and capable of safe flight for the purpose and conditions below. This permit to Fly is valid through Italian territory if Aircraft is operated according to Flight manual, Operations Manual and Maintenance Program Manual or equivalent documents.</i></p>			
14. Scopo/Condizioni - Purpose/Conditions			
15. Osservazioni / Annotazioni - Restrictions/Notes			
16. Data di rilascio / Issue Date	17. Firma / Signature		
<p>18. Il presente Permesso di Volo è valido a meno che non sia revocato dall'Amministrazione. <i>This Permit to Fly is valid until it is revoked by Administration</i></p> <p><i>This Permit to Fly must be kept whit Ground Control Station</i></p>			



CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

**Specifica di navigabilità per SAPR
(RPAS Airworthiness Specification)**

1. Peso massimo di decollo / Maximun Take Off Weight					2. Autonomia di Volo / Flying Time				
3. Numero e tipo dei motori / eliche – Number and type of engines /propellers					4. Potenza dei motori / Engines Power				
5. Dimensioni Principali Main Dimensions		- Lunghezza mt. / Lenght			- Larghezza mt. / Width		- Altezza mt. / Height		
6. Equipaggio minimo / minimum Crew			7. Carico Utile / Payload			8. Peso APR / RPA Weight			
9. Idoneità dell'aeromobile per le condizioni di volo / Aircraft suitability for flight conditions									
Data Date	VLOS	BLOS	EVLOS	S&A/D&A	VS	OS	AS	VC	FR
10. Limitazioni/Note – Limitations/Notes									
11. Equipaggiamenti/Configurazione – Equipments/Configuration									
12. Tipo di Spazio Aereo (Regolamentato, Segregato, Controllato, ecc..) / Type of Airspace (regulated, segregated, controlled, ecc..)						13. Stazione Radio / Radio Station:			
14. Dispositivo di terminazione del volo / Flight termination System					15. Dispositivo che consente il contenimento della quota / Height limitation device				
<input type="checkbox"/> <i>Non Presente</i> <input type="checkbox"/> <i>Automatico</i> <input type="checkbox"/> <i>Manuale</i> <i>Not Installed</i> <i>Automatic</i> <i>Manual</i>					<input type="checkbox"/> <i>Non Presente</i> <input type="checkbox"/> <i>Automatico</i> <input type="checkbox"/> <i>Manuale</i> <i>Not Installed</i> <i>Automatic</i> <i>Manual</i>				
16. Trasmittente Transmitting		- Portata e Frequenza: - Range and Frequency			- Satellitare: - Satellite		17. Trasponder Transponder		
Abbreviazioni / Abbreviations:					FR (Flight Rules): Regole del Volo VFR (V) / IFR (I) – Visual/Instrumental				
VLOS (Visual Line of Sight): Operazioni con contatto visivo con l'APR					VS (Space Volume): Volume di spazio V70-V150/Spazi Indoor/Altro				
BLOS (Behind Line of Sight): Operazioni senza contatto visivo con l'APR					OS (Specialized Operations): Operazioni Specializzate VVF				
EVLOS/Extended VLOS): Operazioni con contatto visivo con mezzi alternativi					AS (Spermental Activity): Attività Sperimentale				
S&A/ D&A(Sense&Avoid/Detect&Avoid): Segnala ed Evita / Rileva ed evita					VC(Visual Conditions): Condizioni Visive Effemeridi (HJ) o notturna (N)				



CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

**Certificato di Idoneità alla Navigazione Aerea
(Airworthiness Certificate)**

1. <i>Certificato n° / Certificate n°</i>		2. <i>Progressivo Registro Aeromobili Number in Aircrafts Register</i>	
3. <i>Marche di registrazione Registration Marks</i>	4. <i>Costruttore e designazione dell'aeromobile Manufacturer and Designation of Aircraft</i>	4. <i>Numero di serie Serial Number</i>	
6. <i>Categoria/ Category</i>	7. <i>Certificato di Omologazione di Tipo Type Certificate</i>	8. <i>Certificato di conformità al Tipo Certificate of Conformity to Type</i>	
9. <i>Data di costruzione Manufactured Date</i>	10. <i>Data di collaudo/ Initial Test Date</i>	11. <i>Numero contratto / Contract Number</i>	
12. <i>Proprietario / Owner</i>		13. <i>Nazionalità / Nationality</i>	
<p>14. <i>Il presente Certificato di Idoneità alla Navigazione Aerea è rilasciato, ai sensi del decreto del Capo Dipartimento n. ___ del ___, al suindicato aeromobile che è considerato aeronavigabile se mantenuto ed impiegato in accordo con le disposizioni del decreto stesso, del Programma di Manutenzione approvato e dei limiti operativi applicabili.</i> <i>This Airworthiness Certificate is issued according to decree of Head of Department n. ___ of ___, for above described Aircraft, which is considered airworthy if it is operated according to decree, Approved Maintenance Program Manual and operating limits.</i></p>			
15. <i>Limitazioni/Note – Limitations/Notes</i>			
16. <i>Data di rilascio / Issue Date</i>	17. <i>Firma / Signature</i>		
<p>18. <i>Il presente Certificato di Idoneità alla Navigazione Aerea è valido a meno che non sia revocato dall'Amministrazione. Un Certificato di Revisione dell'Idoneità alla Navigazione Aerea, in corso di validità, deve essere allegato al presente Certificato.</i> <i>This Airworthiness Certificate is valid until it is revoked by Administration. A valid Airworthiness Review Certificate must be attached.</i></p>			
<p><i>Questo Certificato deve sempre essere conservato a bordo durante il volo.</i> <i>This Certificate must be kept on board during flight</i></p>			



CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

**Specifica di Navigabilità dell'aeromobile
(Airworthiness Specification)**

1. Peso massimo al decollo / atterraggio <i>Maximun Take Off / Landing Weight</i>					2. Capacità combustibile / Fuel Quantity				
3. Numero e tipo dei motori/eliche – Number and type of engines <i>/propellers</i>					4. Potenza dei motori / Engines Power				
5. Dimensioni Principali <i>Main Dimensions</i>		- Lunghezza mt. / Lenght			- Larghezza mt. / Width				
		- Altezza mt. / Height			- Diametro rotore mt. / main Rotor diameter				
6. Equipaggio minimo / minimum <i>Crew</i>			7. Posti Piloti / Pilot's Number			8. Posti Passeggeri / Pax's Number			
9. Idoneità dell'aeromobile per le condizioni di volo / Aircraft suitability for flight conditions									
Data <i>Date</i>	VFR/C	VFR/N	VFR/V	VFR/H	IFR/V	IFR/H	ILS	R/NAV	NAT/MNTP
10. Limitazioni/Note - Limitations/Notes									
<p>Abbreviazioni / Abbreviations:</p> <p>VFR (Visual Flight Rules): Regole del volo a Vista VFR/C (Contact): con contatto visivo del terreno VFR/N (Night): VFR/C notturno VFR/V (VHF): VFR nelle zone di copertura delle radioassistenze in VHF VFR/H (HF): VFR nelle zone di copertura delle radioassistenze in HF R/NAV (aRea NAVigation): Navigazione d'Area di tipo basico (b), precisione (p)</p> <p>IFR (Instrumental Flight Rules): Regole del volo strumentale IFR/V (VHF): IFR nelle zone di copertura delle radioassistenze in VHF IFR/H (HF): IFR nelle zone di copertura delle radioassistenze in HF ILS (Instrumental Landing System): Avvicinamento ILS di Categoria I NAT (North Atlantic Tracks): Rotte su Nord Atlantico</p>									

Mod. VVF-NAV-01b



CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

**Certificato di Revisione dell'Idoneità alla Navigazione Aerea
(Airworthiness Review Certificate)**

Certificato di Idoneità alla Navigazione Aerea n° Airworthiness Review Certificate		
1. Marche di registrazione Registration Marks	2. Costruttore e designazione dell'aeromobile Manufacturer and Designation of Aircraft	3. Numero di serie Serial Number

Prima Revisione / First Review

4. Organizzazione che ha eseguito la Revisione dell'Aeronavigabilità / Airworthiness Review Organization		
5. Si certifica che il suindicato aeromobile ha eseguito una revisione dell'aeronavigabilità ed è risultato in condizione di aeronavigabilità. <i>It certifies that the above specified Aircraft performed a process of airworthiness review and found Airworthy</i>		
6. Data di rilascio Issue Date	7. Firma / Signature	8. Data di scadenza Expire Date

Seconda Revisione / Second Review

4. Organizzazione che ha eseguito la Revisione dell'Aeronavigabilità / Airworthiness Review Organization		
5. Si certifica che il suindicato aeromobile ha eseguito una revisione dell'aeronavigabilità ed è risultato in condizione di aeronavigabilità. <i>It certifies that the above specified Aircraft performed a process of airworthiness review and found Airworthy</i>		
6. Data di rilascio Issue Date	7. Firma / Signature	8. Data di scadenza Expire Date

Terza Revisione / Third Review

4. Organizzazione che ha eseguito la Revisione dell'Aeronavigabilità / Airworthiness Review Organization		
5. Si certifica che il suindicato aeromobile ha eseguito una revisione dell'aeronavigabilità ed è risultato in condizione di aeronavigabilità. <i>It certifies that the above specified Aircraft performed a process of airworthiness review and found Airworthy</i>		
6. Data di rilascio Issue Date	7. Firma / Signature	8. Data di scadenza Expire Date

Questo Certificato deve sempre essere conservato a bordo durante il volo, ovvero, per i SAPR con peso massimo al decollo maggiore o uguale a 25kg, a corredo della stazione di terra.

This Certificate must be kept on board during flight, or it must be kept with Ground Control Station of RPAS with MTOW greater than or equal to 25kg.



CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

**Certificato di Idoneità alla Navigazione Aerea per SAPR
(RPAS Airworthiness Certificate)**

1. <i>Certificato n° / Certificate n°</i>		2. <i>Progressivo Registro Aeromobili / Number in Aircrafts Register</i>	
3. <i>Marche di registrazione / Registration Marks</i>	4. <i>APR/AV - RPA</i> p/n: s/n:	5. <i>SPR/SRCC - GCS</i> p/n: s/n:	6. <i>Categoria di Peso / Weight Category</i>
7. <i>Costruttore e designazione dell'aeromobile / Manufacturer and Designation of Aircraft</i>			
8. <i>Data di costruzione / Manufactured Date</i>	9. <i>Data di collaudo / Initial Test Date</i>	10. <i>Numero contratto / Contract number</i>	
11. <i>Proprietario - Owner</i>			
12. <i>Certificato di Omologazione di Tipo Type Certificate</i>		13. <i>Certificato di conformità al Tipo Certificate of Conformity to Type</i>	
14. <i>Il presente Certificato di Idoneità alla Navigazione Aerea per SAPR è rilasciato, ai sensi del decreto del Capo Dipartimento n. ___ del ___, al suindicato aeromobile che è considerato aeronavigabile se mantenuto ed impiegato in accordo con le disposizioni del decreto stesso, del Programma di Manutenzione approvato e dei limiti operativi applicabili.</i> <i>This RPAS Airworthiness Certificate is issued according to decree of Head of Department n. ___ of ___, for above described Aircraft, which is considered airworthy if it is operated according to decree, Approved Maintenance Program Manual and operating limits.</i>			
15. <i>Scopo/Condizioni - Purpose/Conditions</i>			
16. <i>Osservazioni / Annotazioni - Restrictions/Notes</i>			
17. <i>Data di rilascio / Issue Date</i>		18. <i>Firma / Signature</i>	
19. <i>Il presente Certificato di Idoneità alla Navigazione Aerea per SAPR è valido a meno che non sia revocato dall'Amministrazione. Un Certificato di Revisione dell'Idoneità alla Navigazione Aerea, in corso di validità, deve essere allegato al presente Certificato (solo per gli SAPR Light e EASA).</i> <i>This RPAS Airworthiness Certificate is valid until it is revoked by Administration. A valid Airworthiness Review Certificate must be attached (only for RPAS Light and EASA).</i>			
<i>Il presente Certificato deve sempre essere conservato a corredo della stazione di terra.</i> <i>This Certificate must be kept whit Ground Control Station</i>			



CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

**Specifica di navigabilità per SAPR
(RPAS Airworthiness Specification)**

1. Peso massimo di decollo / Maximun Take Off Weight					2. Autonomia di Volo / Flying Time				
3. Numero e tipo dei motori / eliche – Number and type of engines /propellers					4. Potenza dei motori / Engines Power				
5. Dimensioni Principali Main Dimensions		- Lunghezza mt. / Lenght			- Larghezza mt. / Width		- Altezza mt. / Height		
6. Equipaggio minimo / minimum Crew			7. Carico Utile / Payload			8. Peso APR / RPA Weight			
9. Idoneità dell'aeromobile per le condizioni di volo / Aircraft suitability for flight conditions									
Data Date	VLOS	BLOS	EVLOS	S&A/D&A	VS	OS	AS	VC	FR
10. Limitazioni/Note – Limitations/Notes									
11. Equipaggiamenti/Configurazione – Equipments/Configuration									
12. Tipo di Spazio Aereo (Regolamentato, Segregato, Controllato, ecc..) / Type of Airspace (regulated, segregated, controlled, ecc..)						13. Stazione Radio / Radio Station:			
14. Dispositivo di terminazione del volo / Flight termination System					15. Dispositivo che consente il contenimento della quota / Height limitation device				
<input type="checkbox"/> <i>Non Presente</i> Not Installed <input type="checkbox"/> <i>Automatico</i> Automatic <input type="checkbox"/> <i>Manuale</i> Manual					<input type="checkbox"/> <i>Non Presente</i> Not Installed <input type="checkbox"/> <i>Automatico</i> Automatic <input type="checkbox"/> <i>Manuale</i> Manual				
16. Trasmittente Transmitting		- Portata e Frequenza: - Range and Frequency			- Satellitare: - Satellite		17. Trasponder Transponder		
Abbreviazioni / Abbreviations:									
VLOS (Visual Line of Sight): Operazioni con contatto visivo con l'APR					FR (Flight Rules): Regole del Volo VFR (V) / IFR (I) – Visual/Instrumental				
BLOS (Behind Line of Sight): Operazioni senza contatto visivo con l'APR					VS (Space Volume): Volume di spazio V70/V150/Spazi Indoor/Altro				
EVLOS /Extended VLOS): Operazioni con contatto visivo con mezzi alternativi					OS (Specialized Operations): Operazioni Specializzate VVF				
S&A/ D&A(Sense&Avoid/Detect&Avoid): Segnala ed Evita / Rileva ed evita					AS (Spermental Activity): Attività Sperimentale				
					VC(Visual Conditions): Condizioni Visive Effemeridi (HJ) o notturna (N)				



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

ALLEGATO A

TERMINI E DEFINIZIONI

I principali termini e definizioni di natura tecnica usati nel testo del decreto sono di seguito riportati. Per quanto non specificato, si può fare riferimento a quelli utilizzati nella letteratura aeronautica.

Abilitazione: titolo aeronautico che autorizza lo svolgimento di una specifica attività professionale su aeromobili VVF;

AeMC (Aeromedical Center - Centro aeromedico): organizzazione qualificata per il rilascio o il rinnovo dei certificati medici per il personale di volo, inclusi i certificati medici di classe I iniziali.

APR (Aeromobile a Pilotaggio Remoto): mezzo aereo a pilotaggio remoto senza persone a bordo, non utilizzato per fini ricreativi e sportivi.

ATO (Air Training Organization): organizzazione di addestramento aeronautico, approvata ai sensi delle norme emanate dall'EASA.

ATPL: licenza di pilota di linea rilasciato da un'autorità aeronautica civile ai sensi della normativa emanata dall'EASA.

Brevetto: titolo aeronautico rilasciato dal dirigente generale - Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco su delega del Ministro dell'interno al personale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 13 della legge 12 dicembre 1988, n. 521, per l'esercizio dell'attività di volo e di manutenzione.

BLOS (beyond Line Of Sight): operazioni condotte ad una distanza che non consente al pilota remoto di rimanere in contatto visivo diretto e costante con il mezzo aereo, che non consente di gestire il volo, mantenere le separazioni ed evitare collisioni.

BPM/BP: brevetto di pilota militare o brevetto di pilota, rilasciato da scuole del Ministero della difesa.

Categoria (d'aeromobile): categorizzazione degli aeromobili secondo caratteristiche di base specificate quali, ad esempio, velivoli, elicotteri, convertiplano.

CE (Capo Equipaggio): abilitazione che autorizza il titolare a svolgere la funzione di responsabile della corretta ed ordinata esecuzione di tutte le operazioni di volo ed attività ad esse connesse, in condizioni VFR, nonché della sicurezza dell'aeromobile, dell'equipaggio e dei passeggeri.

CEFR (Common European Framework of Reference for Languages): quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue: A1 Livello base, A2 Livello elementare, B1 Livello intermedio o "di soglia", B2 Livello intermedio superiore, C1 Livello avanzato o "di efficienza autonoma", C2 Livello di padronanza della lingua in situazioni complesse.

CFI (Chief Flight Instructors): pilota Capo degli Istruttori di Volo e responsabile della standardizzazione.

CND (I liv. / II liv. / III liv): abilitazione che autorizza il titolare ad eseguire le attività inerenti i controlli non distruttivi sugli aeromobili, classificati di livello I, II, III secondo la norma UNI EN 473/ISO 9712.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Controlli professionali: Controllo delle capacità operative dei singoli componenti un equipaggio di soccorso, di svolgere le operazioni di volo in accordo alle specifiche riportate nei Manuali e nelle procedure operative.

CPI (Copilota Pronto Impiego): abilitazione che autorizza il titolare a svolgere la funzione di copilota in tutte le previste tipologie di missione VVF (anche in posizione CMI se il CE è qualificato TRI o LTP), in condizioni VFR. Nel caso d'incapacità del CE garantisce la sicurezza delle operazioni di volo.

CPL: licenza di pilota commerciale rilasciata da un'autorità aeronautica civile ai sensi della normativa emanata dall'EASA.

CPP (Pilota collaudatore di produzione): abilitazione che autorizza il titolare a mettere a punto e collaudare aeromobili di serie di nuova costruzione, ovvero aeromobili di serie per i quali tali operazioni siano richieste dall'Amministrazione.

CPT (Specialista Collaudatore di Produzione): abilitazione che autorizza il titolare a mettere a punto e collaudare aeromobili di serie di nuova costruzione, ovvero aeromobili di serie per i quali tali operazioni siano richieste dall'Amministrazione.

CS Cat. (A, B1, B2, C): abilitazione che autorizza il titolare a svolgere attività di manutenzione sul Tipo e certificare la riammissione in servizio dell'aeromobile, di una parte o pertinenza, nei limiti della LOA corrispondente alla Categoria posseduta (A, B1, B2, C).

EASA (European Aviation Safety Agency): Agenzia Europea per la Sicurezza Aerea.

EL (Elisoccorritore sul Tipo): abilitazione che autorizza il titolare ad operare sul Tipo in qualunque tipologia di soccorso aereo con elicotteri VVF.

ELI (istruttore elisoccorritore sul Tipo): abilitazione che autorizza il titolare a svolgere attività di formazione teorico-pratica per il conseguimento dell'abilitazione di elisoccorritore sul Tipo.

ELE (esaminatore elisoccorritore sul Tipo): abilitazione che autorizza il titolare a svolgere esami per il rilascio dell'abilitazione di elisoccorritore sul Tipo.

EVLOS (Extended Visual Line Of Sight): operazioni condotte in aree le cui dimensioni superano i limiti delle condizioni VLOS e per le quali i requisiti del VLOS sono soddisfatti con l'uso di metodi alternativi.

FFS (Simulatore integrale di volo): riproduzione completa della cabina di pilotaggio di uno specifico tipo, marca, modello o serie di aeromobile, incluso l'assemblaggio di tutti gli equipaggiamenti e programmi informatici necessari a rappresentare l'aeromobile nelle operazioni al suolo e in volo, un sistema visuale che fornisce la vista fuori dalla cabina di pilotaggio e un sistema di movimenti forzati.

FLO Ln / Dep (Carburantista di Linea / Deposito): abilitazione che autorizza il titolare ad effettuare rifornimento agli aeromobili con aviorifornitori mobili o depositi fissi di carburante.

FNPT (Addestratore per le procedure di volo e di navigazione): dispositivo di addestramento che riproduce il quadro comandi o la cabina di pilotaggio, che comprende l'assemblaggio delle attrezzature e i programmi informatici necessari per riprodurre un tipo o una classe di aeromobili in condizioni di volo, in modo che i sistemi funzionino in maniera analoga a quelli dell'aeromobile.

FTD (Dispositivo di addestramento al volo): riproduzione in dimensioni reali degli strumenti,



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

equipaggiamenti, pannelli e controlli di uno specifico tipo di aeromobile, in una postazione di consolle di volo aperta o in una consolle di aeromobile chiusa, che comprende l'assemblaggio degli equipaggiamenti e i programmi informatici necessari per rappresentare l'aeromobile al suolo e durante il volo, secondo i sistemi installati sul dispositivo.

ICAO (International Civil Aviation Organization): agenzia autonoma delle Nazioni Unite incaricata di sviluppare i principi e le tecniche della navigazione aerea internazionale, delle rotte e degli aeroporti e promuovere la progettazione e lo sviluppo del trasporto aereo internazionale rendendolo più sicuro e ordinato.

IMAS: Istituto di Medicina Aerospaziale del Ministero della Difesa.

IR (Instrumental Rating): abilitazione che autorizza il titolare a svolgere attività di volo su aeromobili, per i quali possiede specifica abilitazione, in condizioni IFR.

IRI (Instrumental Rating Instructor - Istruttore di volo strumentale): abilitazione che autorizza il titolare a svolgere attività di formazione teorico-pratica per il conseguimento dell'abilitazione al volo strumentale IR.

IRE (Instrumental Rating Examiner - Esaminatore di volo strumentale): abilitazione che autorizza il titolare a svolgere esami per il rilascio dell'abilitazione IR, nonché controlli di professionalità per il rinnovo / reintegro delle abilitazioni stessa.

Libretto di volo: libretto rilasciato dall'Ufficio Soccorso Aereo in cui è registrata a cura del titolare l'attività di volo svolta, nonché informazioni relative all'idoneità psicofisica e tecnica svolta.

Libretto dello specialista: libretto in cui è registrata l'attività di manutenzione svolta dallo specialista.

Libretto individuale di specialità: libretto rilasciato ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento di Servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (DPR 28 febbraio 2012, n. 64).

Licenza: titolo aeronautico rilasciato al personale VVF in possesso del brevetto VVF di pilota o di specialista, a seguito dell'acquisizione di almeno un'abilitazione o qualificazione, rispettivamente, al pilotaggio o alla manutenzione di un Tipo di aeromobile in dotazione al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

LAPL (Light aircraft pilot licence): licenza di pilota privato di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n.216/2008.

LMA: licenza di manutentore aeronautico, rilasciato da un'autorità aeronautica civile ai sensi della normativa emanata dall'EASA.

LOA: Lista delle operazioni (di manutenzione) autorizzate su un Tipo di aeromobile.

LTP (Line Trainer Pilot - Indottrinatore di volo di linea): abilitazione che autorizza il titolare a effettuare "Operational Line Training" ai CPI sul Tipo ed effettuare controlli periodici di professionalità finalizzati al rinnovo delle abilitazioni.

Pilota remoto: persona responsabile della condotta del volo, che mediante una stazione di controllo a terra, agisce sui comandi di volo di un APR.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

PPL: licenza di pilota privato rilasciata da un'autorità aeronautica civile ai sensi della normativa emanata dall'EASA.

Qualificazione: titolo aeronautico che attesta l'acquisizione delle competenze professionali su specifici aeromobili o sulle varie materie attinenti l'attività aeronautica.

Rinnovo: provvedimento adottato prima della scadenza di una licenza o un'abilitazione, con il quale si rinnovano le stesse per un ulteriore periodo, alla presenza dei requisiti previsti.

SAPR (Sistema Aeromobile a Pilotaggio Remoto): sistema costituito da un mezzo aereo (aeromobile a pilotaggio remoto) senza persone a bordo, utilizzato per fini diversi da quelli ricreativi e sportivi, e dai relativi componenti necessari per il comando e controllo (stazione di controllo) da parte di un pilota remoto.

SAPR Mini: SAPR avente peso massimo al decollo compreso tra 2 e 25 Kg ($2 \text{ Kg} \leq \text{peso APR} < 25 \text{ Kg}$).

SAPR Micro: SAPR avente peso massimo al decollo minore di 2 Kg ($\text{peso APR} < 2 \text{ Kg}$).

ST (abilitazione sul Tipo): abilitazione che autorizza il titolare ad effettuare manutenzione sul Tipo, sotto supervisione di personale abilitato CS.

TB (tecnico di bordo sul Tipo): abilitazione che autorizza il titolare ad operare in volo sul Tipo in qualità di Tecnico di bordo, cooperando con l'equipaggio di condotta.

Tipo (d'aeromobile): categorizzazione degli aeromobili secondo le medesime caratteristiche progettuali nell'ambito della categoria (ad esempio per elicotteri bimotore i tipi A109 E ed A109S).

TBI: abilitazione che autorizza il titolare a svolgere attività di formazione teorico-pratica per il conseguimento dell'abilitazione di tecnico di bordo sul Tipo.

TBE: abilitazione che autorizza il titolare a svolgere esami per il rilascio dell'abilitazione di tecnico di bordo sul Tipo.

TMI Cat. (B1, B2, C): abilitazione che autorizza il titolare a svolgere corsi di formazione teorico-pratici su determinate categorie di operazioni di manutenzione (Cat. A, B1, B2, C) e Tipi di aeromobile.

TME Cat. (B1, B2, C): abilitazione che autorizza il titolare a svolgere esami per il rilascio delle abilitazioni su determinate categorie di operazioni di manutenzione (Cat. A, B1, B2, C) e Tipi di aeromobile.

TR (Type Rating): abilitazione che autorizza il titolare a condurre un determinato Tipo di aeromobile in condizioni VFR.

TRI (Type Rating Instructor - Istruttore di volo sul Tipo): abilitazione che autorizza il titolare a svolgere attività di formazione teorico-pratica sul Tipo, per il conseguimento delle varie qualificazioni e abilitazioni previste, in condizioni VFR.

TRE (Type Rating Examiner - Esaminatore di volo sul Tipo): abilitazione che autorizza il titolare a svolgere esami sul Tipo per il conseguimento delle varie qualificazioni e abilitazioni previste, in condizioni VFR.

VFR: Regole del volo a vista, con riferimenti visivi esterni.

VFR/N: Regole sui voli condotti di notte, secondo le regole del volo VFR.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

IFR: Regole del volo strumentale, senza riferimenti visivi esterni.

VFR/N (Visual Flight Rules / N): abilitazione che autorizza il titolare a svolgere attività di volo notturno su aeromobili, per i quali possiede specifica abilitazione, in condizioni VFR/N.

Visita medica classe I: Visita medica, svolta presso un AeMC, che certifica l'idoneità psicofisica per l'esercizio dell'attività professionale di volo per pilotaggio di aeromobili.

Visita medica classe II: Visita medica, svolta presso un AeMC, che certifica l'idoneità per l'esercizio delle attività professionali di volo diverse dal pilotaggio di aeromobili.

VLOS (Visual Line of Sight): operazioni condotte entro una distanza, sia orizzontale che verticale, tale per cui il pilota remoto è in grado di mantenere il contatto visivo continuativo con il mezzo aereo, senza aiuto di strumenti per aumentare la vista, tale da consentirgli un controllo diretto del mezzo per gestire il volo, mantenere le separazioni ed evitare collisioni.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

ALLEGATO B

VALUTAZIONE DEI TITOLI

PILOTA DI ELICOTTERO

Laurea magistrale o specialistica (durata 4/5 anni) in settori tecnico-scientifici	Punti 4
Brevetto di pilota di elicottero rilasciato da Forze Armate o altri Corpi dello Stato	Punti 4
Licenza di pilota di elicottero di linea (ATPL/H) o commerciale (CPL/H)	Punti 4
Brevetto di pilota di aereo rilasciato da Forze Armate o altri Corpi dello Stato	Punti 2
Licenza di pilota di aereo di linea (ATPL/A) o commerciale (CPL/A)	Punti 2
Laurea o diploma di laurea in settori tecnico-scientifici (durata di almeno 3 anni)	Punti 2
Diploma di perito aeronautico	Punti 2
Licenza di pilota privato di elicottero (CPL/H) o di aereo (CPL/A)	Punti 1
Conoscenza lingua inglese documentata (almeno livello intermedio)	Punti 1
Età inferiore a 26 anni	Punti 1

PILOTA DI AEREO

Laurea magistrale o specialistica (durata 4/5 anni) in settori tecnico-scientifici	Punti 4
Brevetto di pilota di aereo rilasciato da Forze Armate o altri Corpi dello Stato	Punti 4
Licenza di pilota di aereo di linea (ATPL/A) o commerciale (CPL/A)	Punti 4
Brevetto di pilota elicottero rilasciato da Forze Armate o altri Corpi dello Stato	Punti 2
Licenza di pilota di elicottero di linea (ATPL/H) o commerciale (CPL/H)	Punti 2
Laurea o diploma di laurea in settori tecnico-scientifici (durata di almeno 3 anni)	Punti 2
Diploma di perito aeronautico	Punti 2
Licenza di pilota privato di elicottero (CPL/H) o di aereo o (CPL/A)	Punti 1
Conoscenza lingua inglese documentata (almeno livello intermedio)	Punti 1
Età inferiore a 26 anni	Punti 1



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

SPECIALISTA DI ELICOTTERO

Laurea magistrale o specialistica (durata 4/5 anni) in settori tecnico-scientifici	Punti 4
Brevetto di specialista di elicottero rilasciato da Forze Armate o altri Corpi dello Stato	Punti 4
Licenza di Manutentore Aeronautico (LMA) su elicotteri	Punti 4
Brevetto di specialista di aereo rilasciato da Forze Armate o altri Corpi dello Stato	Punti 2
Licenza di Manutentore Aeronautico (LMA) su aereo	Punti 2
Laurea o diploma di laurea in settori tecnico-scientifici (durata di almeno 3 anni)	Punti 2
Diploma di perito aeronautico	Punti 2
Licenza di pilota di elicottero (PPL-CPL-ATPL/H) o di aereo (PPL-CPL-ATPL/A)	Punti 1
Conoscenza lingua inglese documentata (almeno livello intermedio)	Punti 1
Età inferiore a 26 anni	Punti 1

SPECIALISTA DI AEREO

Laurea Magistrale o specialistica (durata 4/5 anni) in settori tecnico-scientifici	Punti 4
Brevetto di specialista di aereo rilasciato da Forze Armate o altri Corpi dello Stato	Punti 4
Licenza di Manutentore Aeronautico (LMA) su aereo	Punti 4
Brevetto di specialista di elicottero rilasciato da Forze Armate o altri Corpi dello Stato	Punti 2
Licenza di Manutentore Aeronautico (LMA) su elicottero	Punti 2
Laurea o diploma di Laurea in settori tecnico-scientifici (durata di almeno 3 anni)	Punti 2
Diploma di perito aeronautico	Punti 2
Licenza di pilota di elicottero (PPL-CPL-ATPL/H) o di aereo (PPL-CPL-ATPL/A)	Punti 1
Conoscenza lingua inglese documentata (almeno livello intermedio)	Punti 1
Età inferiore a 26 anni	Punti 1



Ministero dell'Interno

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

Direzione Centrale per la Formazione



BREVETTO

DI

(PILOTA / SPECIALISTA) DI (ELICOTTERO / AEREO)

DEL

CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

RILASCIATO A

NATO A IL

Roma li

Registrato al n°

IL MINISTRO



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

ALLEGATO D

CONVERSIONE ABILITAZIONI

	Precedente denominazione		Nuova denominazione (elicotteri / aerei)*
Abil.	al pilotaggio di elicotteri per Tipo	Abil.	Pilota abilitato sul Tipo (TR)
---	-----	Abil.	Copilota pronto impiego sul Tipo (CPI)
Qual.	All'impiego operativo aereo	Abil.	Capo equipaggio sul Tipo (CE)
Abil.	al pilotaggio di elicotteri VFR notturno	Abil.	al VFR notturno (NR)
Abil.	al volo strumentale IFR sul Tipo	Abil.	al volo strumentale (IR)
	-----		Pilota indottrinatore di Linea sul Tipo (LTP)
Abil.	di istruttore di elicottero doppio comando	Abil.	Pilota istruttore professionale sul Tipo (TRI)
---	-----	Abil.	Pilota istruttore su simulatore di volo (SFI)
Abil.	di pilota collaudatore di produzione	Abil.	pilota collaudatore di produzione (CPP)
Abil.	di istruttore di volo strumentale IFR su elicotteri	Abil.	istruttore di volo strumentale e notturno sul Tipo (IRI)
Abil.	di istruttore di volo VFR notturno su elicotteri	---	**
Abil.	alla radiotelegrafia per aeromobili in lingua italiana e/o inglese	Abil.	alla radiotelegrafia per aeromobili in lingua inglese (ER). ***
Abil.	all'uso di avio superfici (pendenza – fondo innervato)	---	****
Abil.	al lavoro in montagna e fuori costa	---	****
---	-----	Abil.	Specialista abilitato sul Tipo (ST)
Abil.	Alla manutenzione per Tipo di elicotteri presso i nuclei secondo le certificazioni rilasciate dal Servizio Tecnico Centrale	Abil.	Operatore controllore (CS) sul Tipo di Cat. A, B1, C
Qual.	All'impiego operativo aereo soccorritore	Abil.	Tecnico di bordo sul Tipo (TB)
Qual.	Alla sicurezza del volo	Qual.	Alla sicurezza del volo
Qual.	di pilota controllore	Abil.	Pilota esaminatore professionale sul Tipo (TRE). Pilota esaminatore di volo strumentale sul Tipo (IRE)
---	-----	Abil.	Pilota esaminatore su simulatore di volo (SFE)
Qual.	di operatore controlli non distruttivi di ispettore controlli non distruttivi	Abil.	1° livello controlli non distruttivi (CND 1° liv.) 2° livello controlli non distruttivi (CND 2° liv.) 3° livello controlli non distruttivi (CND 3° liv.)
Qual.	di carburantista	Abil.	di Carburantista di linea (FLO Ln) di carburantista di deposito (FLO Dep)
Qual.	di elettroavionico	Abil.	Operatore controllore (CS) sul Tipo Cat. B2
---	-----	Abil.	Istruttore tecnici di bordo sul Tipo (TBI)



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

			Esaminatore tecnici di bordo sul Tipo (TBE)
---	-----	Abil.	Istruttore di manutenzione professionale sul Tipo (TMI Cat. B1, B2, C) Esaminatore di manutenzione professionale sul Tipo (TME Cat. B1, B2, C)
---	-----	Abil.	Specialista collaudatore di produzione (CTP)

- * La tabella di destra è applicabile sia alle licenze di pilote e specialista di elicottero che alle licenze di pilota e specialista di aereo, non considerate nella precedente normativa.
- ** L'abilitazione è inclusa in quella dell'istruttore di volo strumentale e notturno sul Tipo (IRI).
- *** L'abilitazione alla radiotelefonia in lingua italiana è insita nel brevetto di pilota VVF.
- **** L'abilitazione è inclusa in quella del Copilota pronto impiego (CPI).

XIII ABILITAZIONI PER TIPO AEROMOBILE XIII Aircraft Ratings		
Tipo di Aeromobile (Aircraft Ratings)	Categoria (Category)	Timbro/data stamp/date
XV Ulteriori Abilitazioni / XV Other Aircraft Ratings		
Lic. N.		

XIV ULTERIORI ABILITAZIONI PER TIPO AEROMOBILE XIV Other Aircraft Ratings		
Tipo di Aeromobile (Aircraft)	Abilitazione (Ratings)	Timbro/data stamp/date
XVI LIMITAZIONI XVI Restrictions		
XV Ulteriori Abilitazioni / XV Other Aircraft Ratings		
Lic. N.		

XVII AEROMOBILI E CATEGORIE XVII Aircrafts and Categories						
Aeromobile / Aircraft	<input type="checkbox"/> (A)	<input type="checkbox"/> (H)	<input type="checkbox"/> (R)			
(A) / (H)	A	B1	B2	B3	C	
Aeroplanes Turbine			n/a	n/a	n/a	
Aeroplanes Piston			n/a	n/a	n/a	
Helicopters Turbine			n/a	n/a	n/a	
Helicopters Piston			n/a	n/a	n/a	
Avionics	n/a	n/a		n/a	n/a	
Large Aircraft	n/a	n/a	n/a	n/a		
Aircraft other than large	n/a	n/a	n/a	n/a		
Piston-engine non pressurized aeroplanes of 2000Kg MTOM and below	n/a	n/a	n/a		n/a	
Valida fino a / Valid Until:						
Lic. N.						



REPUBBLICA ITALIANA

Corpo Nazionale Vigili del Fuoco



DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER L'EMERGENZA
E IL SOCCORSO TECNICO

LICENZA DI MANUTENZIONE AERONAUTICA
Aircraft Maintenance Licence

No.

Rilasciata in conformità al D.M. n. del
Comply with D.M. n. del

I	Stato / State	Italia / Italy
II	Licenza N° / Licence N°	
III	Cognome e nome del titolare / Last and first name	
IV	Data e luogo di nascita / Date and place of birth	
V	Indirizzo / Address	
VI	Nazionalità / Nationality	
VII	Firma del titolare / Holder's signature	
VIII	Autorità che rilascia la licenza / Iss. Authority	Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
IX	Firma del Capo del corpo nazionale dei vigili del fuoco / Signature of Head of national corps of firefighters	
	Data / Date	
X	Timbro dell'Ente / Stamp of issuing Authority	
Lic. N.		

XI CONDIZIONI / XI Conditions	
1.	Questa licenza deve essere firmata dal titolare e deve essere accompagnata da un documento di identità recante una fotografia del titolare della licenza.
2.	La licenza è valida fino alla data specificata nella pagina relativa alle limitazioni, a meno che non sia stata precedentemente sospesa o revocata.
3.	I privilegi del titolare di questa Licenza sono definiti dai manuali di cui all'art.4 del D.M. 20.12.12
4.	Le abilitazioni associate a questa licenza hanno valore unicamente se durante i due anni precedenti il titolare ha maturato almeno sei mesi di esperienza di manutenzione in base ai privilegi previsti dalla licenza, oppure ha soddisfatto i requisiti per la maturazione dei privilegi appropriati.
1.	The licence must be signed by the holder. The holder must have a photo ID for identification.
2.	This licence is valid until the date specified on the limitation page, unless it has previously been suspended or revoked.
3.	The privileges of this licence are prescribed by Manuals issued according to art.4 of D.M. 20.12.12.
4.	The privileges indicated in this licence may not be exercised unless in the preceding two year period the holder has had either 6 months of maintenance experience in accordance with the privileges granted by the licence, or met the requirements for the appropriate privileges.
Lic. N.	

XII Abilitazioni soggette a vidimazione Aircraft Ratings to be validated		XII
Aeromobili Aircraft Ratings	Annotazioni / Limitazioni Remarks / Restrictions	
CND NCD		
Istruttori Instructors		
Lic. N.		

Abbreviazioni utilizzate nella presente licenza Abbreviations used in this licence	
(A)	Velivolo
(H)	Elicottero
(R)	Sistema aeromobile a pilotaggio Remoto
ST	Specialista abilitato sul Tipo
CS	Operatore controllore sul Tipo Cat. (A,B1,B2,C)
CND	Operatore controlli non distruttivi
FLO	Carburantista linea / deposito
TMI	Istruttore di manutenzione prof.le sul Tipo
TME	Esaminatore di manutenzione prof.le sul Tipo
CPT	Tecnico collaudatore di produzione
Lic. N.	

Abilitazione	Ratings	Data della Prova of Test	Date
Lic. N.			

Valida fino al Until	Valid	Licenza esaminatore Examiner Licence
Lic. N.		

Firma esaminatore Examiner Signature	Timbro dell'Ufficio Office Stamp
Lic. N.	


REPUBBLICA ITALIANA
 Corpo Nazionale Vigili del Fuoco

 DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
 DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
 DIREZIONE CENTRALE PER L'EMERGENZA
 E IL SOCCORSO TECNICO
 Ufficio Soccorso Aereo

**LICENZA DI PILOTA E DI MANUTENTORE DI
SAPR MINI E MICRO**

*Mini and Micro RPAS Pilot and Maintenance
License*

No.

Rilasciata in conformità al D.M. n.....del.....

Comply with D.M. n..... del.....

I	Stato / State	Italia / Italy
II	Licenza N° / License N°	
III	Cognome e nome del titolare / Last and first name	
IV	Data e luogo di nascita / Date and place of birth	
V	Indirizzo / Address	
VI	Nazionalità / Nationality	
VII	Firma del titolare / Holder's Signature	
VIII	Autorità che rilascia la licenza/Iss. Authority Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile	
IX	Nome e Firma del dirigente che rilascia la licenza / Name and Sign. of issuing officer	
	Data / Date	
X	Timbro dell'Ente / Stamp of issuing Authority	
Lic. N.		

XI	Titolo di licenza, data di rilascio iniziale, codice della nazione / Titles of license, date of initial issue and country code	
XII	Validità / Validity questa licenza deve essere riemessa entro il: this license has to be re-issued not later than:	
	Le attività consentite possono essere esercitate solo se il titolare è in possesso di un certificato medico in corso di validità relativo a tali attività. Il titolare deve avere con sé un documento con foto per l'identificazione. The privileges of the licence may be exercised only if the holder has got medical certificate valid for the activity. The holder must have a photo ID for identification	
XIII	Abilitazione radiotelefonica / Radiotelephony privileges	
XIV	Annotazioni / Remarks	
Lic. N.		

XV Abilitazioni soggette a validazione Ratings to be revalidated	
Classe / Tipo Class / Type	Annotazioni / Limitazioni Remarks / Restrictions
XVI Privilegi / Privileges	
<input type="checkbox"/> (AC) <input type="checkbox"/> EVLOS <input type="checkbox"/> (AM)	
Lic. N.	

Abbreviazioni utilizzate nel presente attestato
Abbreviations used in this certificate

(C)	SAPR Micro - RPAS Micro
(M)	SAPR Mini - RPAS Mini
AR	SAPR ad ala rotante - Rotate wingh RPAS
AF	SAPR ad ala fissa - Fixed wingh RPAS
AT	SAPR di altra tipologia - Other type of RPAS
(AC)	Pilota di SAPR - RPAS Pilot
(AM)	Manutentore di SAPR - RPAS Technician
EVLOS	Operazioni con SAPR in vista mediante l'uso di metodi alternativi <i>Operations with RPAS in visual line of sight with alternative method</i>
VLOS	Operazioni con contatto visivo con l'APR <i>Operations with RPAS in visual line of sight</i>

NOTE / Notes

Se non diversamente specificato, la presente licenza abilita il pilota di SAPR alle sole operazioni VLOS

This license is valid for VLOS operations, unless otherwise specified.

Lic. N.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

ALLEGATO G

DISTINTIVI DI SPECIALITA'

1) Distintivo di Pilota VVF di elicottero e Pilota VVF di aereo



Dimensioni: 8 cm x 5 cm

Colore fiamma: oro

Colore ali: oro

2) Distintivo di Specialista VVF di elicottero e Specialista VVF di aereo



Dimensioni: 8 cm x 5 cm

Colore fiamma: oro

Colore ali: argento